



COMUNE DI LENOLA
(PROVINCIA DI LATINA)

AREA TECNICA - URBANISTICA - SERVIZIO LL. PP.

PROGETTO ESECUTIVO

**PROGETTO PER L'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA E
LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
SCUOLA ELEMENTARE "R. TATARELLI"**

UBICAZIONE: 04025 - LENOLA (LT) - Piazza Lago, 12

TITOLO ELABORATO

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE 1**

TAVOLA

02

ELABORATO

SCALA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE: Ing. Rocco Rosato
04025 Lenola (LT) .
Email: roccorosato@libero.it

IL PROGETTISTA:
ing. Rocco Rosato

REV.	DATA	DESCRIZIONE OGGETTO REVISIONE	REDATTO	APPROVATO
0		EMISSIONE		

Questo documento è di proprietà dell'ing. Rocco Rosato, che salvaguarderà legalmente i propri diritti ai sensi delle leggi e disposizioni vigenti in materia. La copia, la riproduzione o la trasmissione dell'intero documento, o anche solo parziale, è proibita senza autorizzazione scritta.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE 1

.....

Progetto: INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE "R. TATARELLI"

Comune di: Lenola (LT);

Ente appaltante (Committente): Comune di Lenola (LT);

Responsabile Unico di Procedimento: Geom. Francesco Mastrobattista

Progettista: Ingegnere Rocco Rosato;

Direttore dei Lavori: Ingegnere Rocco Rosato;

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Geom. Luigi Marrocco;

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Geom. Luigi Marrocco;

Impresa esecutrice:

Direttore tecnico di cantiere:

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che potranno essere ricavate dalle Relazioni allegate al Progetto esecutivo oppure impartite successivamente dalla Direzione dei Lavori. Ogni intervento è stato proporzionato agli obiettivi di sicurezza e durabilità, contenendo gli interventi in modo tale da produrre il minimo impatto sul manufatto.

I principali interventi in progetto sono:

- a) Innalzamento del livello di sicurezza dell'edificio, mediante intervento di miglioramento sismico e ristrutturazioni,
- b) Miglioramento del sistema di prevenzione incendi e sistema di emergenza esistenti

Ulteriori interventi necessari per assicurare la corretta funzionalità e sicurezza dell'edificio, sono:

- c) Riqualificazione ed adeguamento dell'esistente spazio interno destinato alle attività ludico-educative, mediante ampliamento del locale e inserimento di adeguati servizi igienici annessi,
- d) Realizzazione corridoio esterno in c.a.
- e) Realizzazione vano ascensore in c.a.
- f) Ripristino ed ampliamento (ove necessario) degli impianti elettrici, idrico-sanitario e di riscaldamento esistenti, nelle aree oggetto dell'intervento.

INDICE

PARTE PRIMA - PARTE GENERALE

TITOLO I - CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Oggetto dell'Appalto
- Art. 3 - Ammontare dell'appalto e descrizione delle opere
- Art. 4 - Qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici
- Art. 5 - Norme e prescrizioni integranti il Capitolato di Appalto
- Art. 6 - Osservanza di leggi e regolamenti
- Art. 7 - Condotta dei lavori
- Art. 7 - Variazioni addizioni e riduzioni ai lavori

- Art. 8.1 - Richiesta concessioni, autorizzazioni, permessi per prestazioni di servizio - gestione sottoservizi interferenti con l'asse viario
- Art. 8.2 - Area di impianto

- Art. 9 - Coperture assicurative
- Art. 9.1 - Cauzione provvisoria
- Art. 9.2 - Cauzione definitiva
- Art. 9.3 - Facoltà dell'Amministrazione di disporre della cauzione definitiva

- Art. 10 - Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori
- Art. 11 - Programma dei lavori
- Art. 12 - Espropri e servitù
- Art. 13 - Invariabilità dei prezzi
- Art. 14 - Nuovi prezzi

- Art. 15 - Contabilizzazione delle opere
- Art. 15.1- Documenti contabili
- Art. 15.2 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a corpo, dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia
- Art. 15.3- Valutazione dei lavori a misura, a corpo
- Art. 15.4- Lavori in economia

- Art. 16 - Stati di avanzamento dei lavori, pagamenti
- Art. 17 - Ultimazione dei lavori e consegna delle opere
- Art. 18 - Conto Finale

- Art. 19 - Riserve
- Art. 19.1- Definizione delle controversie

- Art. 20 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori
- Art. 21 - Ordini di servizio
- Art. 22 - Penali

- Art. 23 - Variazioni alle opere progettate
- Art. 23.1 - Varianti in corso d'opera
- Art. 23.2 - Varianti in corso d'opera a seguito di errori od omissioni del progetto esecutivo - procedure -

- Art. 24 - Proprietà degli oggetti trovati - rinvenimenti

- Art. 25 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione
- Art. 26 - Brevetti di invenzione
- Art. 27 - Accettazione dei materiali
- Art. 28 - Accettazione degli impianti
- Art. 29 - Disciplina della gestione dei rifiuti e dei residui da lavorazione
- Art. 30 - Riservatezza del contratto

TITOLO II - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

- Art. 31 - Manutenzione delle opere sino al collaudo
- Art. 32 - Collaudo delle opere
- Art. 33 - Certificato di regolare esecuzione
- Art. 34 - Svincolo della cauzione
- Art. 35 - Collaudo statico
- Art. 36 - Anticipata consegna delle opere
- Art. 37 - Garanzie

TITOLO III - DISCIPLINA DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- Art. 38 - Danni alle opere
- Art. 39 - Cause di forza maggiore
- Art. 40 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto
- Art. 41 - Cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 42 - Risoluzione del contratto
- Art. 42.1 - Risoluzione del contratto per fatto dell'impresa. Esecuzione di ufficio
- Art. 43 - Transazione
- Art. 44 - Accordo bonario - riserve
- Art. 45 - Dichiarazioni impegnative dell'appaltatore
- Art. 46 - Prove e verifiche dei lavori
- Art. 47 - Arbitrato
- Art. 48 - Giurisdizione
- Art. 49 - Domicilio dell'appaltatore, riconoscimento di un solo deliberatario
- Art. 50 - Presa in consegna dell'opera
- Art. 51 - Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
- Art. 52 - Stipula del contratto

TITOLO IV - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

- Art. 53 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore
- Art. 54 - Personale dell'Appaltatore
- Art. 55 - Responsabilità ed adempimenti dell'appaltatore
- Art. 56 - Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore tecnico di cantiere
- Art. 57 - Disciplina del subappalto
- Art. 58 - Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai lavori
- Art. 59 - Norme di sicurezza
- Art. 60 - Durata giornaliera dei lavori - lavoro straordinario, notturno e festivo
- Art. 61 - Trattamento dei lavoratori
- Art. 62 - Difetti di costruzione
- Art. 63 - Licenze
- Art. 64 - Prestazioni accessorie
- Art. 65 - Difesa dell'ambiente

TITOLO V - FUNZIONI E COMPITI

- Art. 66 - Funzioni, compiti e responsabilità del committente
- Art. 67 - Funzioni, compiti e responsabilità del responsabile dei lavori
- Art. 68 - Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori
- Art. 69 - Funzioni, compiti e responsabilità del direttore operativo
- Art. 70 - Funzioni, compiti e responsabilità dell'ispettore di cantiere
- Art. 71 - Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione
- Art. 72 - Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori

PARTE PRIMA - PARTE GENERALE

TITOLO I - CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

Art. 1 PREMESSA

Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre al presente “Capitolato speciale d’Appalto”, i seguenti documenti:

- elaborati grafici progettuali;
- specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;
- l’elenco dei prezzi unitari e/o la stima economica complessiva dell’intervento;
- il piano di sicurezza e di coordinamento art. 100 del d.lgs. 81/08 (redatto in questo caso dal Geom. Luigi Marrocco);
- computo metrico estimativo delle opere relative alla sicurezza non soggette a ribasso;
- l’offerta presentata dall’Appaltatore.
- Crono-programma dei lavori.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali non espressamente indicati.

La Direzione dei Lavori consegnerà all’Impresa, nel corso dei lavori e nell’ordine che riterrà opportuno, i disegni supplementari delle opere da eseguire, senza che l’Impresa possa avanzare pretese per indennizzi o compensi particolari.

L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto.

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all’osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l’appalto;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
- f) dell’elenco prezzi allegato al contratto;
- g) dei disegni di progetto contenuti in questo capitolato.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno

essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

In presenza di impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale decreto a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto medesimo;
- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- garantire la corretta installazione degli impianti secondo quanto previsto all'art. 6;
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 7 e 11.

Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni del contratto di appalto e con le prescrizioni del presente Capitolato Speciale, nonché per tutto quanto in essi non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato generale di appalto DM LL PP 19 aprile 2000 n. 145; il Regolamento approvato con DPR n. 207/2010, nonché in genere le leggi e i regolamenti concernenti le opere pubbliche dello Stato; le disposizioni del Codice civile. E ciò indipendentemente dal fatto che, nel contratto e nel presente Capitolato Speciale, talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no, ovvero siano richiamate in parte; dovendosi le norme predette, e le relative modificazioni, considerare sempre integrative delle pattuizioni contenute nel contratto e nelle prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Art. 2

OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d'opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per l'assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi nell'Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce l'Appalto.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d'opera e mezzi per

assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

L'Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dall'Appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell'Appalto stesso, senza che per tale motivo l'Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo quanto disposto dall'articolo 3 del presente Capitolato.

Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 - Misure generali di tutela - del d.lgs. 81/08.

Art. 3

AMMONTARE DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELLE OPERE

I lavori sono appaltati secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali e si procederà alla loro liquidazione in base ai prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara a cui sarà applicato il ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

I prezzi unitari e/o i prezzi a corpo sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità e compensano tutti gli obblighi e gli oneri relativi all'esecuzione dei lavori, forniture e prestazioni necessarie per la consegna delle opere ultimate e finite a regola d'arte, nonché ogni altro onere, diretto o indiretto, anche se non previsto o richiamato nel contratto o nei documenti ad esso allegati, comunque afferenti l'esecuzione dei lavori stessi, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere;
- tutte le forniture occorrenti;
- la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle Norme Tecniche d'Appalto;
- le spese generali;
- l'utile d'impresa;
- le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato, gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico su strada.
- le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa, ed eccettuata per approvvigionamento dei materiali carichi, trasporti, scarichi e la manutenzione di tutte le opere fino all'approvazione del collaudo. Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne e/o festive di personale -fatto salvo quanto diversamente disposto dal contratto- non verrà corrisposto dalla committenza alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni esecutivi e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'Appalto.

Il committente si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò

trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato e sempre che l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'articolo corrispondente del Capitolato Generale d'Appalto.

L'importo complessivo dei lavori a misura, ammontano a €. 458.000,00

Di cui:

a) per Lavori a Misura €. 435.100,00

ONERI DELLA SICUREZZA:

b) importo degli oneri della Sicurezza Diretti..... €. 22.900,00

TOTALE IMPORTO A BASE DI APPALTO € 458.000,00

Le cifre del suddetto quadro, che indicano gli importi presunti delle diverse categorie dei lavori, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti nell'art. 162 del DPR 207/2010. L'importo dei lavori a misura, fisso ed invariabile, è soggetto anch'esso a ribasso d'asta. Non sono soggetti a ribasso i soli costi della sicurezza.

Art. 4

QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

Per l'affidamento dei lavori pubblici da parte dei soggetti di cui all'art. 3 comma 25 del D.Lgs n. 163/2006 indicati nel presente Capitolato è richiesta la qualificazione, obbligatoria, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e del regolamento di attuazione art. 61 del D.P.R. n° 207/10 nelle seguenti categorie e classifiche.

Pertanto la ditta subappaltatrice ovvero la stessa ditta partecipante alla gara dovrà possedere il seguente requisito in termini di qualificazione obbligatoria:

categoria	Descrizione	classifica	importo [€]
OG1 (Edifici Civili e industriali) 3° Classe	Lavori	III	276.479,36
OG11 (Impianti tecnologici) 3° Classe	Lavori	I	73.638,97
OS21 (Opere Strutture Speciali)	Lavori	I	84.981,67

Art. 5

NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO DI APPALTO

Per tutto quanto non espressamente o non diversamente regolato nel contratto e nei documenti di cui all'art. 1, si applicano le norme della legge 163/06, così come successivamente modificata, nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori pubblici in quanto applicabili al presente rapporto.

L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione e di sicurezza ed igiene di lavoro e simili.

Art. 6

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di opere in conglomerato cementizio semplice od armato ed in precompresso, di sicurezza ed igiene del lavoro, in particolare il DLgs n. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche, in materia di trattamento e tutela dei lavoratori in conformità a quanto disposto negli articoli del Capitolato generale di appalto.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate, ai sensi di legge, dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debbono eseguirsi i lavori.

L'Impresa sarà altresì obbligata all'osservanza delle particolari prescrizioni per la profilassi e le cure antimalariche, restando a suo completo carico ogni spesa ed ogni eventuale indennità che dovrà corrispondere.

Art. 7

CONDOTTA DEI LAVORI

L'Appaltatore, che non conduce personalmente i lavori, è tenuto ad avere sul luogo del lavoro sempre un proprio rappresentante, a cui deve essere conferito mandato con rappresentanza, fornito dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione dei Lavori.

A detto rappresentante verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; altrimenti l'Appaltatore non potrà in alcuna evenienza invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione dei Lavori per il fatto che esse non sono state impartite per iscritto.

L'Impresa dovrà condurre i lavori con personale tecnico di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, alle necessità derivanti dal programma dei lavori approvato.

Tutto il personale addetto ai lavori ed ai cantieri dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, che potrà richiedere, senza specificarne il motivo e senza essere tenuta a rispondere delle conseguenze, l'allontanamento dai cantieri di qualsiasi addetto ai lavori.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere ed all'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e gli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori, previa motivata comunicazione all'Appaltatore.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Società o per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Tutte le opere che formano l'oggetto dell'appalto come meglio individuate negli elaborati contrattuali, dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte ed alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel contratto, o emanate dalla Direzione dei Lavori, che potrà ordinare la demolizione ed il rifacimento di quanto non eseguito in conformità alle disposizioni contrattuali od alle buone regole d'arte, restando salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni.

L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione dei Lavori che riguardino sia il modo di esecuzione dei lavori sia il rifiuto o la sostituzione di materiali, salvo la facoltà di fare le sue osservazioni secondo il DPR 207/10.

I materiali ed i componenti devono rispondere alle prescrizioni delle Norme Generali di Appalto ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia si procederà ai sensi dell'art. 164 del DPR 207/10.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Committenza può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti ed i poteri della Società in sede di collaudo.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato o ratificato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, sono disposte dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo imputando la spesa a carico dell'Appaltatore. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo: la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali dovrà riportare espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 8

VARIAZIONI ADDIZIONI E RIDUZIONI AI LAVORI

Fermo restando quanto previsto nel contratto la Stazione Appaltante potrà apportare varianti e addizioni o riduzioni alle opere oggetto dell'appalto nei limiti e con le modalità stabilite della Legge 163/06 e dagli artt. 161 e 162 del D.P.R. 207/10.

Non verrà riconosciuto nessun compenso all'Appaltatore per le variazioni in aumento o in diminuzione nelle singole categorie di lavoro qualunque sia la misura della variazione stessa.

Qualora le eventuali varianti influiscano in modo significativo sull'andamento dei lavori, si procederà in contraddittorio ad un adeguamento del programma dei lavori.

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa apportare varianti, o aggiunte nella esecuzione dei lavori e delle forniture anche se di dettaglio senza benestare scritto della Direzione dei Lavori.

La violazione del divieto, salva diversa valutazione della stazione Appaltante, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, rimanendo inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà rivendicare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Art. 8.1

RICHIESTA CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, PERMESSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE SOTTOSERVIZI INTERFERENTI CON L'ASSE VIARIO

L'Impresa è tenuta a richiedere ed ottenere, a sua cura e spese, da tutti gli Enti interessati (Comune, Provincia, Vigili del Fuoco, Prefettura, ENEL, TELECOM, Ente fornitura Gas, ecc.), le prestazioni dei servizi e le autorizzazioni necessarie, ed in particolare l'autorizzazione allo spostamento delle linee elettriche a bassa ed alta tensione, di elettrodotti, di cavi, impianto idrico sanitario, smaltimento acque meteoriche e reflue, ecc., esistenti sul luogo oggetto dell'appalto, onde consentire non soltanto l'immediato inizio dei lavori, ma anche che l'opera una volta ultimata sia agibile e funzionante con tutti gli allacciamenti e servizi, entro il termine contrattuale.

A tale scopo l'Impresa dovrà tempestivamente coordinare con gli Enti interessati le prestazioni relative ai servizi di cui sopra, anticipando tutte le spese inerenti a diritti, forniture, contratti e spese di sorta. Detti oneri saranno rimborsati dall'Amministrazione con le formalità e le modalità di legge e secondo la procedura di cui all'art. 214 del Regolamento DPR 207/2010, previa presentazione delle ricevute degli avvenuti pagamenti.

In merito alla gestione dei sottoservizi interferenti l'Appaltatore è consapevole che:

- **tutti i lavori necessari per l'individuazione e per il semplice spostamento dei sottoservizi interferenti sono compendati nell'offerta a corpo presentata;**

Si precisa che il pagamento dell'ultima rata in acconto sull'importo contrattuale d'appalto è subordinato alla presentazione all'Amministrazione delle certificazioni previste dalla legge in materia di sicurezza degli impianti nonché dei verbali di verifica ed agibilità delle seguenti opere:

1) verbale di verifica e funzionamento degli impianti elettrici, di illuminazione, ecc..

Qualora si dovessero rilevare inconvenienti attribuibili a cattiva esecuzione degli impianti, i verbali ne faranno esplicito riferimento. L'Amministrazione avrà facoltà di fissare un termine perentorio di 15 giorni per la eliminazione degli inconvenienti stessi da parte dell'Impresa, provvedendo in danno alla stessa in caso di inadempienza.

Art. 8.2

AREA DI IMPIANTO

L'area d'impianto sarà consegnata all'Impresa nelle condizioni nelle quali essa si trova all'atto della consegna dei lavori. Per i ritardi che si verificassero, per qualsiasi causa, alla libera disponibilità di tutta o parte dell'area d'impianto (da constatarsi eventualmente con la redazione di apposito verbale), l'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione né chiedere compensi di sorta.

Qualora all'atto della consegna fossero riscontrate differenze tra l'effettivo stato dei luoghi e le condizioni del progetto esecutivo, non si procede alla consegna ed il Direttore dei lavori provvederà a relazionare al responsabile del procedimento in merito alle cause ed all'importanza delle differenze riscontrate, proponendo i provvedimenti da adottare.

L'Appaltatore che intenda far valere pretese derivanti dalle differenze anzidette, deve formulare riserva sul verbale di consegna secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 190 del Regolamento DPR 207/10.

Art. 9

COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., l'Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative:

1. che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Di conseguenza è onere dell'Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizza relativa all'assicurazione RCT per il massimale di Euro 3.000.000 per danni a persone, a cose e animali;

Tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera ed al collaudo".

La polizza dovrà essere accesa prima della consegna dei lavori e deve portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e deve coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e deve essere esibita alla Stazione appaltante prima

dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione della polizza suddetta.

2. da stipulare, per i lavori il cui importo superi gli ammontare stabiliti con apposito decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi¹.

L'Appaltatore è tenuto a rilasciare alla Stazione Appaltante una garanzia all'atto della collaudazione dei lavori, o anche prima se richiesto dalla D.L., circa la buona qualità dei materiali impiegati nella costruzione dell'opera, la loro durevolezza nel tempo compatibilmente all'uso cui sono destinati e la conformità degli stessi alle prescrizioni del presente capitolato.

Tale garanzia avrà validità decennale a far data dal certificato di collaudo provvisorio. Pertanto, qualsiasi sorta di vizio, difetto o danno che si verificasse all'opera realizzata nel decennio di garanzia, conseguente alla scarsa qualità dei materiali impiegati e/o alla non rispondenza degli stessi alle prescrizioni di capitolato, sarà refuso dall'Appaltatore secondo l'insindacabile giudizio della Stazione Appaltante che stabilirà le modalità ed i termini del risarcimento.

Ai fini del presente comma, l'Appaltatore dovrà rilasciare una dichiarazione di garanzia secondo il seguente schema tipo:

DICHIARAZIONE DI GARANZIA

*Il sottoscritto nato in
il e residente in alla via in
qualità di titolare dell'impresa con sede legale in
.....
..... alla via appaltatrice dei lavori suindicati, giusta
contratto - atto di cottimo fiduciario n° d i repertorio del*

DICHIARA

che i materiali impiegati nell'esecuzione dei lavori de quibus sono di ottima qualità, durevoli nel tempo compatibilmente all'uso cui sono destinati e conformi alle prescrizioni contemplate nel capitolato speciale di appalto accluso al contratto d'appalto summenzionato.

Altresì, il sottoscritto si impegna a risarcire, nei modi e nei termini stabiliti dalla Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio, qualsiasi sorta di danno, vizio o difetto che si verificasse all'opera realizzata per effetto della scadente qualità dei materiali utilizzati e/o della non rispondenza degli stessi alle prescrizioni di capitolato.

Tale garanzia ha validità decennale a decorrere dalla data del certificato di collaudo dei lavori in oggetto, ovvero dal e, pertanto, si estinguerà il

Data

L'IMPRESA

¹ Idem. Per appalti pubblici tale importo sarà stabilito con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La polizza indennitaria deve essere redatta coerentemente al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 - "Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici".

Durante il periodo delle garanzie di cui innanzi, l'Appaltatore, dietro semplice diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. da parte dell'Amministrazione appaltante, ha l'obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura e spese, ogni guasto, imperfezione e quanto altro si verifichi nelle opere, nelle forniture e negli impianti, per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di costruzione, e di sostituire le parti difettose o deficienti con altre di buona qualità, corrispondenti alle norme del contratto, sufficienti ed idonee, nonché di eseguire tutti i lavori di demolizione, ricostruzione o ripristino di opere murarie ed ogni altra opera comunque necessaria per la sostituzione del materiale garantito.

Art. 9.1

CAUZIONE PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

Per l'Impresa aggiudicataria la cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Art. 9.2

CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento della sottoscrizione del contratto di appalto verrà svincolata la cauzione provvisoria depositata ai termini e con le modalità previste dall'art. 75 della legge 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 113 della 163/06 e art. 123 del regolamento DPR 207/10.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva è prestata dall'Appaltatore a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Sull'importo della cauzione in contanti non saranno corrisposti interessi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere l'esonero della prestazione della cauzione definitiva e potrà accettare, in sua sostituzione, una fidejussione bancaria, a norme del DPR 29 luglio 1948, n. 1039 e del DPR 22 maggio 1956, n. 635, emessa da un primario Istituto di Credito

o una Polizza fidejussoria rilasciata da Imprese di Assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa, non si fa luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

L'Amministrazione potrà valersi della cauzione a norma del Capitolato Generale di Appalto. Per le Società Cooperative e loro consorzi si applicheranno le disposizioni delle leggi vigenti.

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dal Committente fino all'adempimento delle condizioni suddette.

Resta convenuto che, anche quando sia avvenuto il collaudo finale e nulla osti alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori, ogni qualvolta la rata di saldo, dovuta all'Appaltatore, non sia, a giudizio dell'Amministrazione, sufficiente allo scopo.

Lo svincolo della cauzione avverrà secondo quanto stabilito nell'art. 113, comma 3 del codice dei contratti pubblici e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore.

Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Resta salva la facoltà del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore o l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Sarà ridotta del 50% qualora l'Impresa sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 9.3

FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva rimane a garanzia dell'adempimento, da parte dell'Appaltatore, di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in

più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

Se la cauzione è stata costituita con deposito di titoli, l'Amministrazione può, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio.

L'Appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 10

CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Fermo restando quanto disposto dall'art. 153 del DPR 207/10, la consegna dei lavori deve avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto e in caso di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, previa autorizzazione da parte del responsabile del procedimento.

il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Il verbale deve essere redatto nel rispetto delle procedure, delle condizioni e contenere gli elementi richiamati dall'art. 154 del D.P.R. 207/10.

Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del lavoro, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la stazione Appaltante avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto trattenendo definitivamente la cauzione provvisoria o definitiva versata dall'Appaltatore stesso, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, salvi in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna all'atto della sua redazione.

Quando ricorrano le condizioni dell'art. 154, comma 6, del Regolamento, per le opere la cui consegna richieda molto tempo, quando la natura o l'importanza di esse lo consentano, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare

eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La consegna potrà avvenire in più parti, alle quali seguiranno altrettanti verbali, sicché l'Impresa potrà iniziare i lavori parzialmente per i tratti già consegnati; inoltre in caso di consegna parziale dei lavori il termine legale per l'ultimazione dell'appalto decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Qualora peraltro le successive consegne parziali avvengano con un ritardo tale da portare serio contrattempo alla ultimazione delle opere al termine contrattuale e rispetto ai tempi fissati nel programma dei lavori ricevuto dalla stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà diritto soltanto ad un periodo corrispondente di proroga limitatamente alle sole opere consegnate in ritardo, con esclusione quindi di ogni diritto a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

Ai sensi dell'art. 156 del DPR 554/99, nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.

Subito dopo la consegna dei lavori l'Appaltatore darà inizio alle opere, che dovranno essere ultimate entro i tempi precisati nel programma dei lavori a partire dalla data indicata nel verbale di consegna.

Se ad intervenuta approvazione del contratto, la consegna non avvenga nel termine stabilito per fatto dell'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal medesimo.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recessione, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso da parte dell'Amministrazione appaltante delle spese contrattuali sostenute ai sensi dell'art. 139 del Regolamento DPR 207/10, nonché di quelle sostenute e documentate.

La richiesta di pagamento degli importi di cui innanzi, debitamente quantificata, deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

Ove l'istanza dell'Impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore avrà diritto ad inserire nel verbale di consegna, e di seguito negli atti di contabilità ordinaria, riserve a titolo di compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. La mancata iscrizione delle riserve, nelle forme di legge, implica la caducità del diritto al compenso di cui innanzi. La richiesta di pagamento degli importi spettanti deve essere formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità secondo le modalità di cui all'art. 190 del Regolamento DPR 207/10.

L'Impresa appaltatrice è tenuta a predisporre l'organizzazione del cantiere e l'esecuzione dei lavori, senza impegnare le aree destinate a pubblica viabilità e a servizi pubblici e, comunque, non comprese nel presente appalto, senza intralciare in alcun modo la temporanea realizzazione di altre opere edilizie e di urbanizzazione affidate eventualmente ad altre imprese.

In caso di inosservanza delle norme e prescrizioni di cui ai precedenti capoversi del presente articolo, l'impresa sarà tenuta responsabile delle conseguenze, anche nei riguardi delle altre imprese.

Art. 11 PROGRAMMA DEI LAVORI

Ricevuta la consegna, anche parziale, dei lavori e non oltre 15 giorni dalla relativa data, l'Impresa dovrà presentare il programma esecutivo dei lavori per l'esecuzione delle opere - redatto sulla base del crono-programma lavori allegato agli elaborati progettuali - e prenderà accordi con la Direzione dei Lavori circa il suo perfezionamento in relazione al programma generale ed al termine di esecuzione.

Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera.

Tale programma dovrà essere idoneo al rispetto del pieno adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore ed evidenziare con allegati grafici l'inizio, l'avanzamento mensile con la relativa quantificazione economica ed il termine di ultimazione delle singole categorie di lavoro altresì precisando, a richiesta della Stazione Appaltante, quantità e tipo delle macchine e degli impianti che in ogni caso si obbliga ad impiegare anche per quanto concerne il termine dei loro approntamento in cantiere.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di dare direttive all'Appaltatore relativamente alla necessità di tener conto di eventuali interferenze con le lavorazioni di altri appaltatori nonché di ogni altra situazione rilevante ai fini dell'appalto. L'Appaltatore avrà 10 giorni di tempo per adeguare il programma alle direttive ricevute, relativamente alle quali non potrà avanzare nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto.

L'Amministrazione si riserva di differire l'inizio dei lavori relativi a particolari opere, quali attraversamenti di sedi ferroviarie e stradali, attraversamenti di alvei, ecc.

Qualora il programma definitivo non riportasse l'approvazione della Direzione dei Lavori, l'Impresa avrà ancora 10 giorni di tempo per predisporre un nuovo programma secondo le direttive che avrà ricevuto.

L'Impresa non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni della Direzione dei Lavori, nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Il programma approvato, mentre non vincola l'Amministrazione, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Impresa, che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini in esso previsti, compresi quelli di avanzamento mensile ed ogni altra modalità.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto,

indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In base all'art. 90 del d.lgs. 81/08 questo documento deve essere approntato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera. In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.

Art. 12 ESPROPRI E SERVITÙ

Gli espropri e gli asservimenti permanenti riguardanti le opere da eseguire saranno provveduti a cura e spese dell'Amministrazione.

In relazione al programma dei lavori di cui all'art. 11, l'Impresa è peraltro tenuta a richiedere alla Direzione dei Lavori, con un preavviso di almeno 90 giorni, la disponibilità delle aree sulle quali si dovranno via via sviluppare i lavori.

L'Impresa provvederà invece, a sua cura e spese, a tutte le occupazioni temporanee e definitive che si rendessero necessarie per deviazioni provvisorie, per strade di servizio, per accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per tutte le scariche e depositi di materiale, per apertura di cave e per quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori.

Resta in proposito precisato che l'Impresa risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi per le sopramenzionate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione che, pertanto, ed in ogni caso, rimarrà del tutto estranea.

Art. 13 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d'opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

Art. 14 NUOVI PREZZI

I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell'“Elenco prezzi” saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d'opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell'“Elenco prezzi” allegato al contratto o comunque con riferimento ai prezzi elementari alla data di formulazione dell'offerta, come indicato all'art. 163 del D.P.R. 207/10.

Nelle nuove analisi si farà riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data della formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi determinati dal Direttore dei lavori ed approvati dall'Amministrazione appaltante, questa ha ugualmente il diritto di ingiungergli, a mezzo di ordine di servizio della Direzione lavori, l'esecuzione dei lavori e la somministrazione dei materiali sulla base dei detti nuovi prezzi, che saranno intanto ammessi nella contabilità. L'Appaltatore avrà la facoltà di formulare le proprie riserve nei modi di legge; ove non venga iscritta alcuna riserva negli atti contabili nei modi indicati dal vigente Regolamento, i prezzi si intenderanno da lui definitivamente accettati.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale.

Art. 15 CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/03/1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28/05/1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 15.1 DOCUMENTI CONTABILI

I documenti contabili saranno redatti secondo le indicazioni del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/10. Essi, ai sensi dell'art. 181 del predetto Regolamento, consistono in:

- a) *il giornale dei lavori*, compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sugli stessi e gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
Durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti;
- b) *i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste*, che dovranno contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto nonché eventuali altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

Tali documenti dovranno essere aggiornati quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.

Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità;

- c) *le liste settimanali* nelle quali, a cura dell'Appaltatore, sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate nell'esecuzione dei lavori;
- d) *il registro di contabilità* contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento, segnando per ciascuna partita il richiamo della relativa pagina del libretto ed il corrispondente prezzo unitario di appalto. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico.
Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve;
- e) *il sommario del registro di contabilità*, contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori, nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione degli stessi ed ai quali è allegata una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione.
Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si debba effettuare il pagamento di una rata di acconto.
Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario del registro di contabilità;
- g) *i certificati per il pagamento delle rate di acconto*, rilasciati dal Committente sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento. I certificati di pagamento devono essere annotati nel registro di contabilità.
- h) *il conto finale e la relativa relazione*, redatti dal Direttore dei Lavori entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori. La relazione finale deve indicare le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, ed in particolare:
 - i verbali di consegna dei lavori;
 - gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
 - le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
 - gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il Direttore Lavori firmerà i libretti, il registro, gli stati d'avanzamento ed il conto finale; l'Appaltatore firmerà i libretti, le liste settimanali, il registro ed il conto finale; i certificati di pagamento e la relazione sul conto finale saranno firmati dal Responsabile del Procedimento.

Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.

Art. 15.2

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A CORPO, DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a corpo o a corpo e a misura, nonché le somministrazioni relative ad opere in economia, risultano dall'allegato "elenco prezzi".

Essi compensano:

- a) per i materiali ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;
- b) per gli operai ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, dell'equipaggiamento di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessorie di ogni specie, beneficio, ecc.;
- c) per i noli ed i trasporti ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera e di trasporto pronti al loro uso, compreso gli accessori necessari, il consumo del carburante e del lubrificante, l'operatore di manovra intendendosi i noli ed i trasporti "a caldo", e quanto altro occorrente per il loro perfetto funzionamento;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente appalto.

I prezzi riportati nell'elenco allegato sono stati desunti dal Prezzario Regionale per i Lavori Pubblici in vigore per la Regione Lazio nell'anno 2012 (Deliberazione n° 412 del 06/08/2012).

I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con impiego di materiali di ottima qualità e comprendono ogni prestazione di mano d'opera occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

In essi sono inoltre comprese le quote di incidenza per spese generali ed utile di Impresa, nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, fornitura di materiali a piè d'opera, loro lavorazione, sfrido ed impiego, indennità di occupazione temporanea di suoli pubblici, indennità di deposito e di passaggio su suoli pubblici e privati, spese per opere provvisorie, spese di cantiere e di guardiania, imposte, tasse, spese di allacciamento idrico ed elettrico del cantiere con relativi tributi, oneri per la conformità del cantiere (personale, attrezzature, impianti, ecc.) alle vigenti normative antinfortunistiche per la sicurezza fisica e la tutela della salute dei lavoratori, nonché ogni altro onere attinente al rispetto delle leggi vigenti in materia di opere pubbliche e delle prescrizioni del presente Contratto, con particolare riguardo agli oneri di cui al precedente articolo.

Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi sia diversamente precisato, dovrà intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente escluso per l'esecuzione delle opere a qualunque profondità e ad un'altezza non superiore a ml. 30 dal piano di campagna, il trasporto, la discesa ed il tiro in alto dei materiali, la scelta e l'accatastamento dei materiali utili, che saranno sempre di proprietà dell'Amministrazione, ed il trasporto di quelli inutilizzabili a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di ml. 50 oppure il trasporto fino al sito di carico su carri ed automezzi entro lo stesso limite di distanza, i ponti di servizio, i ponteggi e gli anditi ove non diversamente indicato.

I prezzi medesimi per lavori a corpo, nonché i prezzi per i lavori a corpo e a misura, diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del presente Contratto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili; però l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti all'atto dell'aggiudicazione.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a corpo, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato nei documenti che disciplinano l'Appalto.

Art. 15.3

VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO

Ai fini del pagamento delle rate di acconto, i lavori eseguiti verranno contabilizzati sulla base dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi, qualora trattasi di lavori a misura, oppure sulla base delle Tabelle delle percentuali di incidenza delle varie categorie di lavoro, qualora trattasi di lavoro a corpo.

Il prezzo a corpo comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.

Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere espressamente indicate, nei progetti o descritto nel contratto o nel presente capitolato comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio; in mancanza di esatta definizione tra le opere che dovranno essere computate a corpo e quelle a misura, tutti i lavori oggetto del presente capitolato dovranno intendersi parte integrante dell'importo indicato a misura senza esclusioni di sorta.

Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianti, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti direttamente dall'Appaltatore che dalle Società interessate alle quali l'Appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza richiesta.

Per la quota delle lavorazioni affidate a corpo, le corrispondenti misurazioni saranno utilizzate per verificare la rispondenza delle opere eseguite a quelle progettate e la loro liquidazione sarà effettuata a percentuale d'avanzamento d'opere compiute secondo lo schema prestabilito contrattualmente.

La realizzazione di opere da valutare a misura, dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte del Committente, di qualunque tipo.

Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione dei lavori hanno specifica rilevanza nei casi di perizia suppletiva e di variante ammessa dalla legislazione vigente.

I lavori a misura saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se, dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze, larghezze, superfici e cubature effettivamente superiori.

Soltanto nel caso in cui la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione.

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, numerici o a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

DEMOLIZIONI

La demolizione di murature di qualsiasi genere e di strutture in conglomerato cementizio semplice od armato, normale o precompresso, sarà computata a metro cubo del loro effettivo volume.

Il volume e la superficie di una demolizione parziale o di un foro vengono calcolati in base alle misure indicate sul progetto di demolizione e, in mancanza, in base alle misure reali, rilevate sul posto in contraddittorio.

I materiali di risulta sono di proprietà del Committente, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di avviare a sue spese tali materiali a discarica.

Le demolizioni in breccia verranno contabilizzate tenendo conto, oltre che della superficie anche della profondità effettiva della demolizione.

Nel caso di demolizione parziale di strati di conglomerato bituminoso con impiego di macchina scarificatrice, dovrà essere computata la superficie effettiva per lo spessore medio ottenuto misurando la profondità di fresatura in corrispondenza dei bordi e del centro del cavo.

La demolizione dovrà rispettare rigorosamente gli spessori previsti in progetto o prescritti dalla Direzione Lavori e non saranno pagati maggiori spessori rispetto a quelli previsti o prescritti.

Le demolizioni di pavimentazioni, rivestimenti e tramezzi saranno computate a metro quadrato per la loro effettiva superficie.

La demolizione di fondazioni stradali e di pavimentazioni di conglomerato bituminoso sarà contabilizzata con i relativi articoli d'Elenco prezzi.

SCAVI IN GENERALE

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
- gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell'area di base della fondazione stessa per la profondità misurata sotto il piano degli scavi di sbancamento, considerando le pareti perfettamente verticali.

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpata ma, in tal caso, non sarà computato il maggior volume, né degli scavi di

fondazione né di quelli di sbancamento. Solo nel caso che le pareti a scarpata siano ordinate dalla Direzione Lavori, saranno computati i maggiori volumi corrispondenti.

Al volume così calcolato si applicheranno i prezzi fissati per tali opere nell'Elenco prezzi allegato al contratto; essi saranno valutati sempre come se fossero stati eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni onere di maggiore scavo.

Per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

REINTERRI E RIEMPIMENTI

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di scavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

VESPAI

La contabilizzazione dei vespai sarà effettuata sul volume dei materiali effettivamente utilizzati misurato a lavori eseguiti.

CASSEFORME

Le casseforme saranno contabilizzate a parte, solo per quanto sia esplicitamente indicato negli articoli dell'Elenco Prezzi.

Dovranno essere contabilizzate secondo le superfici delle facce interne a contatto con il conglomerato cementizio.

Tali articoli d'Elenco prezzi comprendono tutti gli oneri, le forniture e le prestazioni relative a materiali, mano d'opera, noli, armo, disarmo, sfrido, trasporti, disarmanti ecc..

CONGLOMERATI CEMENTIZI

I conglomerati cementizi, siano essi di fondazione od in elevazione, semplici od armati, normali o precompressi, saranno computati a volume con metodi geometrici, secondo i corrispondenti tipi e classi, effettuando le misurazioni di controllo sul vivo, esclusi gli intonaci ove prescritti e dedotti i vani od i materiali di differente natura in essi compenetrati che dovranno essere contabilizzati con i relativi articoli previsti dall'Elenco prezzi. In ogni caso non si dedurranno i volumi del ferro d'armatura, ed i vani di volume minore od uguale a 0,20 m³ ciascuno, intendendosi con ciò compreso l'eventuale maggiore magistero richiesto, anche per la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte.

Gli articoli d'Elenco prezzi comprendono tutti gli oneri ed in particolare:

- la fornitura a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti (aggregati, leganti, acqua, aggiunte minerali, additivi aeranti, fluidificanti, superfluidificanti, iperfluidificanti, acceleranti, ritardanti, ecc.); la mano d'opera, i ponteggi e le impalcature, le attrezzature e macchinari per la confezione, l'eventuale esaurimento dell'acqua nei casseri, la sistemazione della carpenteria e delle armature

metalliche, l'esecuzione dei getti da effettuare senza soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa impiegando anche manodopera su più turni ed in giornate festive; la vibrazione, la predisposizione di fori, tracce, cavità, ammorsature ecc.; la necessità di coordinare le attività qualora la Stazione Appaltante dovesse affidare i lavori di protezione superficiale dei conglomerati cementizi a ditte specializzate; il taglio di filo, chiodi, reggette con funzione di legatura di collegamento casseri con la sigillatura degli incavi e la regolarizzazione delle superfici di getto; le prove e i controlli e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Non sono compresi negli articoli di cui sopra gli oneri per:

- le casseforme, salvo quelle occorrenti per murature in conglomerato cementizio con paramento in pietrame, magrone, conglomerato cementizio per opere di fondazione;
- le centinature ed armature di sostegno delle casseforme, salvo quelle per getti di luce retta inferiore a quanto indicato nei relativi articoli di Elenco Prezzi;
- gli acciai di armatura;

che verranno contabilizzati con i relativi articoli di Elenco Prezzi.

È previsto inoltre che nel caso di sospensione dei getti per effetto di un abbassamento della temperatura atmosferica al di sotto dei 273 K, l'Impresa non abbia diritto a nessun risarcimento, come pure non possa richiedere alcun compenso per particolari accorgimenti da adottarsi nel caso di esecuzione di getti a basse temperature.

Nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa se la classe di resistenza risulterà maggiore di quella indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto.

Le stesse modalità verranno applicate ai manufatti prefabbricati.

Nel caso di ripristino di elementi strutturali, la Direzione Lavori eseguirà in corso d'opera con la frequenza che riterrà opportuna le prove di controllo dei requisiti.

ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

L'acciaio in barre per armatura di conglomerati cementizi sarà computato in base al peso teorico dei vari diametri nominali indicati nei progetti esecutivi, trascurando le quantità superiori alle indicazioni di progetto, le legature, gli eventuali distanziatori e le sovrapposizioni per le giunte non previste o non necessarie, intendendosi come tali anche quelle che collegano barre di lunghezza inferiore a quella commerciale.

Il peso degli acciai sarà determinato con metodo analitico misurando lo sviluppo teorico di progetto d'ogni barra e moltiplicandolo per la corrispondente massa lineica nominale indicata nel prospetto IV della Norma UNI 6407/88.

Essendo equivalenti i diametri e le aree delle sezioni nominali delle barre nervate a quelli delle barre lisce, per la computazione sarà adottata per entrambi la medesima massa lineica nominale.

Nel caso che il materiale non risulti idoneo, sarà allontanato dal cantiere, a cura e spese dell'Impresa.

MASSETTI

L'esecuzione di massetti di cemento a vista o massetti di sottofondo normali o speciali verrà computata secondo i metri cubi effettivamente realizzati e misurati a lavoro eseguito.

PAVIMENTI

I pavimenti verranno calcolati in base alle superfici comprese fra le pareti escludendo le zone non pavimentate superiori a $0,30 \text{ m}^2$ e le parti perimetrali sotto l'intonaco. Per i pavimenti eseguiti in pietra da taglio le misurazioni si effettueranno sommando le superfici dei minimi rettangoli o quadrati circoscrivibili a ciascun pezzo.

RIVESTIMENTI

I rivestimenti e le eventuali decorazioni verranno calcolati, salvo altre prescrizioni, in base alle superfici effettivamente eseguite, detraendo tutte le aree o zone non interessate da tali lavori superiori a $0,30 \text{ m}^2$.

MATERIALI ISOLANTI

Il calcolo delle superfici di materiale isolante verrà effettuato in base all'estensione effettiva dei solai o delle pareti di appoggio di tali materiali e sarà espresso in metri quadrati; nel caso di rivestimenti isolanti di tubazioni, la valutazione sarà in metri lineari. Dal computo delle superfici di materiale isolante installato si dovranno detrarre i vuoti maggiori di $0,30 \text{ m}^2$.

Per gli isolanti da applicare su tubazioni la valutazione sarà effettuata nei modi seguenti:

- nel caso di isolanti costituiti da guaina flessibile, per metro lineare;
- nel caso di isolanti costituiti da lastre, per metro quadro di superficie esterna;
- l'isolamento di valvole, curve ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna.

IMPERMEABILIZZAZIONI

Le impermeabilizzazioni vengono contabilizzate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle parti non impermeabilizzate aventi singolarmente superficie superiore a $1,00 \text{ m}^2$. Nel valutare la superficie effettiva non si tiene conto della sovrapposizione dei manti. I risvolti da realizzare per l'impermeabilizzazione del raccordo con le superfici verticali verranno computati a metro quadrato solo quando la loro altezza, rispetto al piano orizzontale di giacitura della guaina, sia superiore a 15 cm.

TUBAZIONI

I tubi saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali.

Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera.

Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

Per le categorie da valutarsi a superficie, questa si ottiene sommando le superfici dei minimi rettangoli o quadrati circoscrivibili a ciascun pezzo.

Per le categorie da valutarsi a sviluppo lineare, questo si misura in opera, senza tenere conto di eventuali incamerazioni, incastri o simili.

Per la categorie da valutarsi a volume, questo si ottiene sommando i volumi dei minimi parallelepipedi circoscrivibili a ciascun pezzo.

FONDAZIONI STRADALI

Le fondazioni stradali saranno computate a volume, in opera dopo il compattamento. Il calcolo del volume sarà fatto assumendo la larghezza teorica di progetto, senza tenere conto d'eventuali eccedenze, misurando la lunghezza sull'asse mediano di ciascuna carreggiata e determinando lo spessore medio sulla base di sondaggi eseguiti a cura ed a spese dell'Impresa e sotto il controllo della Direzione Lavori escludendo le eccedenze rispetto allo spessore teorico di progetto.

Il materiale fresco d'apporto per l'esecuzione di fondazioni in misto granulometricamente stabilizzato con materiali provenienti dalla demolizione d'esistenti fondazioni stradali sarà computato a volume, misurato a piè d'opera prima del compattamento.

CONGLOMERATI BITUMINOSI

I conglomerati bituminosi per gli strati di base, di collegamento (binder) e d'usura saranno computati sulla base delle quantità effettivamente eseguite, senza tenere conto d'eventuali eccedenze rispetto alle quantità teoriche di progetto, sia per quanto si riferisce a volumi e superfici che per gli spessori dei singoli strati.

I relativi articoli dell'Elenco prezzi comprendono tutte le forniture, prestazioni ed oneri in essi richiamati e nelle presenti Norme.

Per le pavimentazioni di tappeti sottili in conglomerato bituminoso, in calcestruzzo bituminoso, in malta bituminosa, in malta bituminosa irruvidita, in asfalto colato per marciapiede, in asfalto colato per carreggiate anche irruvidite, in masselli di pietra, in cubetti di pietra ed in calcestruzzo vibrato verrà in ogni caso misurata la sola superficie effettivamente pavimentata, escludendo qualsiasi elemento non facente parte del rivestimento stesso, chiusini, bocchette di ispezione, ecc.

Per l'esecuzione di trattamenti superficiali, con bitume normale, con bitumi liquidi e con emulsioni bituminose saranno escluse dalla misurazione le due strisce non trattate ai margini della strada (strisce laterali della carreggiata, in fregio ai marciapiedi, della larghezza singola di 0,60 m).

Per i manti di asfalto colato per marciapiedi non verranno dedotti gli ingombri (chiusini, pali, ecc.) le cui superfici risultino uguali o inferiori a $0,05 \text{ m}^2$.

SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE

Le quantità dei lavori saranno determinate con metodi geometrici in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate, anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e superfici effettivamente superiori; soltanto nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato in corso d'opera, per iscritto, tali maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle previste e l'Impresa sarà chiamata ad eseguirne il rifacimento a sua cura e spese.

Le misure saranno prese in contraddittorio, a mano a mano che si procederà all'esecuzione delle opere e riportate su apposito libretto che sarà firmato dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'Impresa.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di liquidazione finale dei lavori.

Segnaletica verticale

- a) L'area dei pannelli metallici di qualsiasi forma e consistenza deve essere misurata rilevando la superficie netta della faccia anteriore dei pannelli stessi, non tenendo conto dei risvolti costituenti l'eventuale sciolatura, ad esclusione dei dischi e triangoli, che saranno computati a numero;
- b) qualora lo spessore della lamiera fosse inferiore a quello stabilito, la Direzione Lavori ordinerà la sua completa sostituzione con lamiere dello spessore richiesto; tale operazione sarà eseguita a cura e spese dell'Impresa. Resta inteso che l'accertamento dello spessore del pannello deve essere eseguito al netto di pellicole;
- c) i metalli lavorati e sagomati per l'intelaiatura dei pannelli devono essere valutati a peso e dati in opera completi d'ogni onere per il fissaggio e l'irrigidimento;
- d) i pali devono essere valutati a peso, dati a piè d'opera.

Segnaletica orizzontale

- l'area delle strisce continue od intermittenze, dei contorni d'isole e delle frecce direzionali sarà valutata in base all'effettiva superficie verniciata;
- l'area delle zebraure sarà valutata a vuoto per pieno qualora il rapporto vuoto/pieno dell'intera superficie zebraura sia inferiore o uguale a 2/1. Nel caso in cui detto rapporto sia maggiore di 2/1, sarà computata la sola superficie verniciata;
- l'area delle lettere sarà valutata misurando la superficie del parallelogramma ortogonale che circonda ogni singola lettera.

L'eventuale rimozione della segnaletica orizzontale sarà computata sempre per l'effettiva superficie rimossa, fatta eccezione per le scritte che saranno valutate misurando la superficie del parallelogramma ortogonale che circonda ogni singola lettera.

PAVIMENTAZIONE IN BETONELLE O MONOSTRATO VULCANICO

Sarà computata a metro quadrato d'effettiva superficie, intendendosi compresi nei relativi articoli oltre alla scarnitura e sigillatura dei giunti ed il successivo spandimento di sabbia per saturazione, tutti gli oneri previsti nelle presenti Norme.

Art. 15.4 LAVORI IN ECONOMIA

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi in virtù delle norme dell'art. 163 del Regolamento n° 207/2010, o vero si provvederà in economia.

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di

realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Le eventuali prestazioni in economia - nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa - che fossero necessarie a giudizio della Direzione dei Lavori devono essere, di volta in volta, autorizzate per iscritto dalla stessa e contabilizzate giorno per giorno con la precisazione dell'imputazione.

Resta inteso che le prestazioni in economia dovranno essere assolutamente eccezionali e potranno adottarsi solo per lavori del tutto marginali. In ogni caso saranno contabilizzate soltanto se riconosciute oggetto di un preventivo ordine ed autorizzazione scritti dalla Direzione dei Lavori.

Esse saranno eseguite dall'Appaltatore con operai di gradimento della Direzione dei Lavori. La mancata preventiva autorizzazione comporta la perdita di ogni diritto di compenso. L'accertamento in contraddittorio di prestazioni in economia non specificatamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori vale solamente come verifica delle quantità.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Art. 16

STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI

I pagamenti in acconto in corso d'opera non potranno essere fatti se non quando il credito liquido dell'Impresa, al netto cioè di ogni pattuita ritenuta, abbia raggiunto la somma di Euro. 90.000,00 (euro ottantamila virgola zero) ed ai sensi dell'art. 141 del DPR 207/10.

Saranno perciò redatti appositi stati d'avanzamento, nei quali saranno riportati per i lavori a misura le quantità che risultassero effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento e valutate ai prezzi contrattuali, e gli importi delle liste settimanali di operai eventualmente forniti dall'Impresa per i lavori in economia.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a giorni 90 (novanta) la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

La Direzione dei Lavori inviterà l'Appaltatore alla firma del Registro di Contabilità entro 25 giorni dalla data cui si riferisce lo stato di avanzamento dei lavori, quindi si procederà al pagamento dei relativi certificati di pagamento.

Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ai sensi dell'art. 29 del Capitolato Generale, ovvero non oltre 45 giorni dal momento in cui matura la rata di acconto.

Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante, nei termini prescritti, si applicherà, in favore dell'Appaltatore, il disposto dell'art. 133 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che trascorsi tali termini oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Per il ritardo nel pagamento delle rate si seguiranno inoltre le disposizioni dell'art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto.

La liquidazione di ciascuno stato di avanzamento è subordinata all'effettivo accredito dei fondi da parte del Ministero dei Lavori Pubblici il quale ha concesso un contributo di euro 600.000,00 e quindi i termini di cui sopra sono riferiti all'effettivo accredito dei fondi presso la tesoreria della Stazione Appaltante.

Dall'importo complessivo, saranno volta per volta dedotti, oltre al ribasso d'asta, tutte le ritenute previste dagli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.

Con il certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ascendere.

Saranno comunque seguite, in quanto applicabili, le leggi e le norme di contabilità e amministrative vigenti all'atto dell'appalto, per i lavori eseguiti per conto dello Stato.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, verrà effettuato non oltre 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero dal certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati depositati su area di proprietà della Stazione Appaltante e siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, potranno essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti, in misura non superiore alla metà del loro valore. . L'importo accreditato per tali provviste verrà portato in detrazione nel momento in cui esse saranno poste in opera.

L'Appaltatore resta però responsabile della conservazione dei medesimi materiali sino al loro impiego.

Resta stabilito che quando l'Impresa ritenga di aver maturato il credito suddetto per la rata minima di acconto, dovrà farne esplicita richiesta scritta alla Direzione dei lavori. Le opere eseguite in ogni caso potranno essere contabilizzate solo dopo il sopralluogo del Direttore dei lavori ai fini degli accertamenti qualitativi e dei rilievi quantitativi.

Sono fatte salve le diverse modalità di pagamento previste nel contratto.

Lo svincolo delle ritenute sarà comunque subordinato alla constatazione della regolarità contributiva verso gli istituti previdenziali ed assicurativi che sarà comprovata dai rispettivi certificati che i predetti istituti rilasceranno a richiesta della Stazione Appaltante.

Art. 17

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONSEGNA DELLE OPERE

La data fissata per l'ultimazione dei lavori è stabilita in 180 giorni lavorativi, dalla data del verbale di consegna dei lavori ed ai sensi dell'art. 154 del DPR 207/2010, comunque entro la data indicata nel contratto.

La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.

Nella determinazione del tempo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nei limiti delle normali previsioni redatte e pubblicate a cura delle competenti Autorità, anche regionali e provinciali, nonché degli oneri di bonifica.

In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti autorità eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto.

La Stazione Appaltante, in funzione delle proprie esigenze operative e gestionali, si riserva altresì la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori anche in più riprese, o di limitarne lo sviluppo, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti.

Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori (di cui all'art. 199 del D.P.R. 207/10); L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei lavori per iscritto ed alla Stazione Appaltante a mezzo raccomandata con A.R., la data nella quale ritiene di aver ultimati i lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione del Conto finale e per l'effettuazione del collaudo.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 554/99, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10, del D.P.R. 554/99 e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori.

Qualora, per procedimenti amministrativi (richieste autorizzazioni, etc.), ovvero per qualsiasi causa di ordine tecnico (varianti in c.o., spostamento dei sottoservizi interferenti con l'asse viario, sospensioni per causa di forza maggiore, proroghe, consegna frazionata delle aree) od amministrativo, se ne dovesse ritardare l'ultimazione, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso di sorta, cui s'intende avere qui espressamente rinunciato ma solo ad una corrispondente proroga del termine assegnato per il compimento dei lavori e, contestualmente, l'amministrazione non potrà richiedere alla ditta il pagamento di nessuna penale per il ritardo.

Art. 18 CONTO FINALE

Fermo restando quanto previsto nell'art. 200 del DPR 207/10, Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori. A norma dell'art. 200 del Regolamento, il Responsabile del procedimento inviterà l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a firmarlo entro un congruo termine che non potrà essere maggiore di 30 giorni.

Il conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

La corresponsione dell'importo a credito dell'Affidatario è sempre subordinato alla dimostrazione da parte dell'Affidatario dell'effettivo adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, fermo restando che in mancanza di tale dimostrazione l'Amministrazione sarà in diritto di non corrispondere la rata di saldo.

Tanto nel corso dei lavori quanto dopo la loro ultimazione, resta in facoltà dell'Amministrazione di disporre il funzionamento parziale o totale delle condutture e delle singole opere eseguite senza che l'Assuntore possa opporsi od affacciare a pretese di sorta. In tal caso l'Amministrazione disporrà un collaudo tecnico provvisorio allo scopo di riconoscere se le opere siano state eseguite secondo le prescrizioni tecniche del contratto e se sia possibile farne uso senza pericolo di inconvenienti.

Tale collaudazione provvisoria sarà fatta constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio con l'Appaltatore e con le modalità prescritte dall'art. 187 e successivi del Regolamento, approvato con DPR 554/99.

Art. 19 RISERVE

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata, ad espressa pena di decadenza, nei modi e termini stabiliti dall'art. 190 del D.P.R. 207/10. La riserva deve essere iscritta ed esplicita immediatamente, a pena di decadenza, anche in caso di contabilità provvisoria e per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazioni di norme del contratto, delle presenti Norme, delle Norme Tecniche d'Appalto, dell'eventuale Elenco Prezzi e di ogni altro documento od elaborato allegato al contratto.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, ovvero invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e rivalsa di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione Appaltante.

L'esame di tali riserve, salvo quanto previsto al successivo comma avverrà a lavori ultimati. A seguito degli atti di collaudo, la Stazione Appaltante adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell'Appaltatore regolarmente formulate e confermate nei modi sopra citati.

Se l'Appaltatore firma con riserva egli dovrà formulare dal punto di vista economico le riserve - specificate in ogni loro elemento tecnico economico- dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata che dovrà pervenire presso gli uffici della Stazione Appaltante entro 10 giorni dalla firma di riserva -da parte dell'Appaltatore- sul registro contabilità. La consegna del plico potrà essere eseguita a mano oppure con posta Raccomandata. In entrambi i casi farà fede la data di protocollo della Stazione Appaltante. La documentazione pervenuta oltre i 10 giorni non verrà presa in considerazione e le riserve si considereranno decadute. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni.

Il Direttore dei lavori dovrà, entro i successivi 15 giorni dalla data di iscrizione delle riserve, scrivere nel registro le sue deduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle controversie il Collegio Arbitrale.

Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potrà richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge.

I documenti contabili saranno redatti secondo le indicazioni del Regolamento vigente e, relativamente all'allibramento delle categorie di lavoro a misura, secondo le seguenti prescrizioni:

a) libretto delle misure: in tale registro vanno riportate fedelmente le misure e relativi prodotti indicati nel computo metrico di progetto per ciascuna partita di allibramento, in ordine all'avanzamento dei lavori eseguiti, ossia: per ogni articolo di elenco prezzi vanno iscritte cronologicamente le quantità progressive di lavoro realizzato desunte puntualmente dal computo metrico di progetto. Tali quantità di lavoro eseguito vanno rapportate alle rispettive quantità complessive previste in progetto al fine di determinarne la percentuale di lavorazione da moltiplicare per la percentuale di subcategoria indicata in progetto e, quindi, desumere la percentuale di avanzamento lavori.

b) registro di contabilità: vanno annotate, per capitoli di categoria di lavoro e secondo la cronologia degli ascritti del libretto delle misure, le partite e le rispettive percentuali di avanzamento lavori da moltiplicare per l'importo lordo contrattuale;

c) sommario del registro di contabilità: vanno registrate, per capitoli di categoria di lavoro, le percentuali e relativi importi, desunti dal registro di contabilità, per ogni articolo di elenco prezzi; quindi, dalla somma pertinente a ciascun articolo, si deducono le percentuali progressive e relativi importi progressivi;

d) stato d'avanzamento lavori: vanno annotate le categorie e subcategorie di lavoro con le corrispondenti percentuali progressive ed importi progressivi indicati nel sommario del registro di contabilità.

Nell'eventualità di una perizia di variante che stabilisca nuove percentuali di subcategoria e di categoria, nulla cambia per la compilazione del registro di contabilità e per lo stato d'avanzamento lavori ove gli allibramenti seguono la procedura descritta (ovviamente con riferimento alle nuove percentuali della perizia di variante); invece, per il libretto delle misure ed il sommario del registro di contabilità va eseguita una semplice operazione di conversione tra le percentuali originarie e le nuove percentuali di variante:

Se l'Impresa intenda avanzare pretese verso l'Amministrazione, riguardo sia al rilevamento ed alla registrazione dei lavori via via eseguiti e sia per richieste di ulteriori compensi ed indennizzi per i lavori medesimi quali che ne siano le componenti ed i titoli, ha l'onere, sotto pena di decadenza, di iscrivere tempestivamente riserva nel registro di contabilità e poi di esporre, nei modi e nei termini indicati dalla legge come indicato nel comma suddetto, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma ed infine di confermare le riserve all'atto della sottoscrizione del conto finale.

L'onere della riserva è generale e quindi sussiste anche per la richiesta di "equo compenso" ex art.1664 Cod.Civ., di compensi per difficoltà derivanti da insufficienza del progetto o per maggiori oneri sopportati per sopravvenute difficoltà di esecuzione o per lavori accessori non previsti in contratto o per spese impreviste o in relazione a premi di acceleramento o per l'omessa rimozione da parte dell'Amministrazione di situazioni che ostacolano la regolare attuazione del progetto. Altresì, l'onere della riserva permane anche per i fatti c.d. "continuativi" a partire dal momento in cui l'onere di iscrizione e di esplicazione si manifesta, mentre la definitiva quantificazione andrà sempre ricollegata quantomeno alla cessazione della continuazione: per questi fatti, pertanto, la difficoltà o l'impossibilità di determinazione del quantum si riflette sull'onere di precisazione relativo

ma non costituisce ragionevole remora all'inserimento di tempestiva riserva nel registro di contabilità.

A norma dell'art. 190, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, l'Appaltatore deve firmare con o senza riserve il registro di contabilità nel giorno che gli viene presentato dalla Direzione dei lavori. Nel caso in cui l'Appaltatore ricusi o non si presti a firmare il registro, lo si inviterà a firmarlo entro il termine perentorio di 15 giorni, e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne farà espressa menzione nel registro.

Nel caso che l'Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine come sopra prefissogli, oppure, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, si avranno come accertati i fatti registrati, e l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo riserve o domande che ad essi si riferiscano. Sulle domande regolarmente iscritte si procederà nel modo indicato all'art. 190 del D.P.R. n. 207/2010.

A norma dell'art. 201 del D.P.R. n. 207/2010, l'Appaltatore, all'atto della firma del conto finale, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ai termini dei commi precedenti. Se l'Appaltatore sottoscriverà il conto finale senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, nei modi prescritti, esso si avrà come da lui definitivamente accettato.

A norma dell'art. 233 del D.P.R. n. 207/2010, l'Appaltatore, all'atto della firma del certificato di collaudo, potrà aggiungere le domande che crede nel proprio interesse, rispetto alle operazioni di collaudo, formulate e giustificate nel modo indicato ai commi precedenti. Se l'Appaltatore sottoscriverà il certificato di collaudo senza accompagnarlo da domande formulate nel modo innanzi indicato, il certificato di collaudo e le risultanze di esso si avranno da lui come definitivamente accettate.

Le riserve non possono essere surrogate da fatti o atti equipollenti e, pertanto, non valgono a supplire alla mancata riserva una lettera spedita all'Amministrazione o il riconoscimento, da parte della Direzione dei lavori, dell'eventuale maggiore difficoltà dell'opera. L'onere della riserva non resta escluso per il fatto che l'Amministrazione conosca la situazione esposta dall'Impresa come fonte del suo pregiudizio o ne sia stata dall'Impresa resa edotta con lettera od altri mezzi.

L'iscrizione di riserva nel registro di contabilità da parte dell'Impresa non implica costituzione in mora dell'Amministrazione, in quanto si esaurisce nella quantificazione di una pretesa di integrazione del corrispettivo, senza intimazione del relativo pagamento.

Art. 19.1

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra l'Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. 240 ed 241 del D.Lgs n. 163/2006 e dal Regolamento D.P.R. 207/2010.

Art. 20

SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 158 del DPR 207/10, redigendo apposito

verbale in contraddittorio con l'Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), indicandone le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Tra le circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dalla legge 163/06.

La sospensione disposta ai sensi dell'art. 158 del D.P.R. 207/10, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla conservazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo l'approvazione dell'atto di collaudo.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori in contraddittorio con l'Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), non appena sono cessate le cause della sospensione, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale.

Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili mediante apposito verbale.

Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, l'Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte del Committente della definitiva sospensione dei lavori:

- al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
- al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse, e ciò a scelta del Direttore dei Lavori;
- al pagamento, nei termini contrattuali, dell'importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione dei lavori.

Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilirà l'entità della proroga dei termini di consegna e l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere all'Appaltatore stesso.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.

La Stazione Appaltante, in funzione delle proprie esigenze operative e gestionali, si riserva altresì la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori anche in più riprese o, di limitarne lo sviluppo, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti.

L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori per le cause di cui sopra, senza che la Società abbia disposto la ripresa dei lavori stessi può diffidare per iscritto la Società a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa.

La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi previsti dall'art. 158 del D.P.R. 207/10, la Stazione Appaltante determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che l'hanno indotta a sospendere i lavori.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

La sospensione dei lavori è legittimata soltanto allorché si verificano le seguenti condizioni:

a) sospensione per cause di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali: la durata della sospensione è indefinita e non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo;

b) sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità: la durata della sospensione, o la somma dei periodi di sospensione succedutisi, non potrà superare un quarto (1/4) del tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori e mai protrarsi per più di sei (6) mesi complessivi. Qualora la sospensione abbia durata più lunga, l'Appaltatore potrà chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità alcuna; se l'Amministrazione si opponga allo scioglimento e proceda tardivamente alla ripresa dei lavori, l'Appaltatore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento del periodo di sospensione eccedente il 1/4 del tempo contrattuale o il massimale dei 6 mesi. Qualora la sospensione rientri nel 1/4 del tempo contrattuale o nei 6 mesi, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo di sorta;

c) sospensione per gravi inosservanze delle misure di sicurezza prescritte nel "piano di sicurezza e di coordinamento": ai sensi del D.Leg.vo n° 81, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, accertata l'inosservanza reiterata, da parte dell'Impresa, delle norme di sicurezza la cui violazione, secondo il D.Leg.vo n° 81, sia punita con la sanzione dell'arresto fino a sei mesi, ne darà partecipazione al Direttore dei lavori e proporrà all'Amministrazione, per tramite del Responsabile del procedimento, la sospensione dei lavori o la risoluzione del contratto. L'Amministrazione, qualora ne ricorrano le circostanze, autorizzerà la sospensione dei lavori o la risoluzione del contratto. Altresì, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori inviterà il Direttore dei lavori a sospendere tosto quelle singole lavorazioni che a suo giudizio costituiscano causa di pericolo grave ed imminente, fino a che non vengano eliminate le predette condizioni di rischio. Per i periodi di sospensione di cui al presente capo all'Appaltatore non spetterà alcun compenso od indennizzo di sorta.

Tra le circostanze speciali di cui al punto a), rientrano anche le situazioni determinate dalla necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132,

comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs n. 163/2006; per le lettere b)-c) e d) è necessario che le cause non dipendano da fatti prevedibili al momento della conclusione del contratto.

Nei casi contemplati ai punti a) e b), a meno che la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel termine fissato per l'ultimazione dei lavori. Per le sospensioni parziali il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsti nello stesso periodo secondo il programma operativo dei lavori redatto dall'Appaltatore.

Art. 21 ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio, così come definito dall'art. 152 del D.P.R. 207/2010, redatto in duplice copia e sottoscritto dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori in conformità al contratto ed alla normativa vigente richiamata.

L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni, e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dei lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali.

E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie contestazioni, nel qual caso la decisione è rimessa al responsabile unico del procedimento. Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Art. 22 PENALI

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovrà rimborsare al Committente le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella percentuale dell' 1 ‰ dell'ammontare netto dell'appalto per ogni giorno di ritardo, secondo quanto stabilito dall'art. 145 del DPR 207/10, salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione immediata del contratto od alla esecuzione d'ufficio dei lavori.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

L'Amministrazione potrà ordinare in qualunque momento la sospensione dei lavori.

Qualora il Capitolato o il contratto preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza comporterà l'applicazione della penale nell'ammontare contrattualmente stabilito.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile allo stesso, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Art. 23

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, previsto dall'art. 5, comma 8 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate tutte le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006.

Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all'art.132, comma 6, del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni.

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

L'Amministrazione, laddove se ne dovesse ravvisare la necessità, si riserva la facoltà, per consentire le lavorazioni complementari e strettamente connesse ai lavori oggetto di affidamento, di avvalersi della procedura di cui all'art. 57, comma 5 del D.Lgs n. 163/2006.

Art. 23.1

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Le variazioni quantitative delle singole categorie di lavoro previste negli appalti stipulati a corpo o negli appalti stipulati a corpo e a misura non costituiscono titolo per l'Appaltatore per richiedere compensi diversi da quelli risultanti dal contratto.

L'Amministrazione si riserva perciò l'insindacabile facoltà di apportare, all'atto esecutivo, quelle varianti che, nel rispetto dell'art. 132 del D.Lgs 12.04.2006 n° 163 e successive modificazioni ed integrazioni, si renderanno necessarie nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di

qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale e nel presente Capitolato Speciale.

Se l'Impresa esegua lavori variativi, anche se su ordine del Direttore dei lavori, senza la superiore approvazione dell'Amministrazione, essa non può pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le variazioni od addizioni avvenute ed è tenuta ad eseguire senza compenso quelle riforme che in conseguenza l'Amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre il risarcimento dei danni recati.

Si eccettuano i casi di assoluta urgenza nei quali l'Appaltatore dovrà tosto prestarsi sulla richiesta del Direttore dei lavori, il quale dovrà darne immediata partecipazione all'Amministrazione che potrà ordinare la sospensione dei lavori variativi qualora lo ritenga necessario, pagando all'Appaltatore le spese sostenute per i lavori ordinati d'urgenza.

l'approvazione della perizia di variante avviene nelle more dell'emissione del superiore provvedimento di approvazione; deve in ogni caso essere garantita la copertura finanziaria. Pertanto, il Direttore dei lavori, ricevuta la suddetta autorizzazione dall'Amministrazione, può ordinare l'esecuzione dei lavori variativi.

Al fine di non alterare la natura del contratto, le varianti occorrenti in corso d'opera dovranno necessariamente uniformarsi alle condizioni dell'appalto principale e, pertanto, se l'appalto in corso è a corpo anche le lavorazioni variative andranno valutate a corpo, viceversa per l'appalto a misura, per gli appalti promiscui a corpo e a misura, le variazioni apportate alla quota parte a corpo saranno stimate anch'esse a corpo, quelle interessanti la quota parte a misura saranno valutate a misura.

Resta stabilito che le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il Direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) in forza dell'articolo 132, comma 1° lettere a, b, c, d del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i., sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, varianti non sostanziali che, quindi, non alterino la natura dell'appalto. Siffatta contingenza è consentita esclusivamente qualora ricorrano eventi od intervengano nuove norme durante il corso dei lavori non prevedibili al momento della redazione del progetto, databile in relazione al protocollo dello stesso, ovvero:

1 - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

2 - per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento vigente;

3 - per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

4 - per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

5 - se in corso d'opera si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste nel progetto, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'Appaltatore, purché la mancata previsione progettuale sia dovuta a cause imprevedibili e non imputabili a negligenze o errori di progettazione.

A tal uopo sono consentite variazioni alle quantità delle singole categorie di lavoro senza alcun limite, oltre all'introduzione di nuove categorie non previste in progetto, purché l'importo variativo in aumento o in riduzione non superi il $\pm 20\%$ dell'importo originario del contratto e sempreché lo

stesso trovi copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, il tutto nell'ambito dei disposti degli art. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto.

Esclusivamente per le varianti cagionate dalle cause di cui al precedente punto 3, si precisa che la norma impone di non aumentare il costo dell'opera e, pertanto, è consentita solamente la variante di pari importo del progetto originario o con decremento di spesa nei limiti innanzi esposti (-20%).

Qualora le variazioni regolarmente ordinate importino, nelle quantità delle varie specie di opere, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'Appaltatore, si farà luogo ad un equo compenso a favore dell'Appaltatore stesso.

Le modifiche di cui sopra non si considerano influenti ai fini del presente comma quando le quantità derivanti dalle modifiche singolarmente considerate non superino il quinto in più o in meno delle corrispondenti quantità originarie. L'equo compenso di cui sopra non può in nessun caso superare il quinto dell'importo dell'appalto.

In caso di controversia sulla misura del predetto compenso, l'Appaltatore può promuovere il giudizio arbitrale anche durante l'esecuzione dei lavori.

L'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di 1/5 in più o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che perciò spetti indennità alcuna all'Appaltatore. Oltre tale limite l'Appaltatore può recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali.

Pertanto, raggiunti i 6/5 dell'importo contrattuale o anche prima, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Appaltatore, il quale, nel termine di 10 giorni, deve dichiarare per iscritto alla Direzione lavori se intende recedere dal contratto oppure proseguire i lavori ed a quali diverse condizioni.

In quest'ultima ipotesi l'Amministrazione dovrà rendere note le proprie determinazioni entro i successivi 45 giorni. Ove l'Appaltatore, dopo aver ricevuta la predetta comunicazione dalla Stazione appaltante, prosegua i lavori senza chiedere né il recesso né nuove condizioni, le maggiori opere si intendono assunte alle stesse condizioni del contratto principale.

Ai fini della determinazione del sesto quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma, al netto del ribasso, risultante dall'aggiudicazione o dal contratto, aumentata dell'importo netto degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare dei compensi eventualmente assegnati all'Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale riconosciuti ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs n. 163/2006, con esclusione dei soli importi a titolo risarcitorio.

Nel computo del sesto quinto non sono tenuti in conto gli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative alle fondazioni. Tuttavia ove tali aumenti rispetto alle quantità previste superino 1/5 dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera d) della legge, l'Appaltatore potrà chiedere un equo compenso per la parte eccedente il quinto, ma le opere stesse non sono tenute in conto nella determinazione del 6/5. In caso di dissenso sulla misura del equo compenso di cui innanzi sarà accreditata in contabilità la somma riconosciuta dall'Amministrazione, salvo all'Appaltatore il diritto di inserire in contabilità ordinaria riserve per l'ulteriore richieste.

b) A norma dell'art. 132, comma 3°, secondo e terzo periodo, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Nella fattispecie sono consentite variazioni

alle quantità delle singole categorie di lavoro senza alcun limite, oltre all'introduzione di nuove categorie non previste in progetto, purché l'importo variativo in aumento non superi il +5% dell'importo originario del contratto e sempreché lo stesso trovi copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera; mentre, qualora la variante sia con decremento di spesa, l'importo variativo in riduzione non dovrà superare la soglia del -20% affinché le modifiche apportate al progetto originario non possano ritenersi sostanziali alla luce del disposto di legge.

c) In virtù dell'articolo 132, comma 1° lettera e, e comma 4°, del D.Lgs n. 163/2006, sono ammesse varianti, anche sostanziali, per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo appaltato che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. In tal caso sono ammesse variazioni alle quantità delle singole categorie di lavoro senza alcun limite, oltre all'introduzione di nuove categorie non previste in progetto, purché l'importo variativo in aumento o in riduzione non superi il limite max del 20% (1/5) dell'importo originario del contratto.

Qualora venga valicato il predetto tetto, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed indirirà una nuova gara per il completamento dei lavori alla quale sarà invitato l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino ai quattro quinti dell'importo del contratto. In presenza delle condizioni esposte nel presente capo, gli oneri e pregiudizi derivanti all'Amministrazione faranno carico al progettista.

Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Non costituiscono variante in corso d'opera quelle variazioni che rientrano nel limite di discrezionalità del Direttore dei lavori (c.d. margine di tolleranza), ovvero:

a) ai sensi dell'articolo 132, comma 3° primo periodo, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che comportino variazioni alle singole categorie di lavoro appaltate entro il limite max del $\pm 5\%$, purché resti inalterato l'importo dell'appalto (per categorie di lavoro si intendono le partite delle lavorazioni computate in progetto corrispondenti agli articoli dell'elenco prezzi). Il predetto limite percentuale del $\pm 5\%$ si eleva al $\pm 10\%$ per gli appalti di lavori di recupero, ristrutturazione manutenzione e restauro.

Quindi è implicito il divieto di introdurre nuove categorie di lavoro ed, altresì, viene posto il vincolo di non aumentare o diminuire l'importo complessivo dei lavori; ciò implica la necessità di applicare un criterio di compensazione sicché ad ogni modificazione di un qualsiasi articolo di lavoro va corrisposta un'ulteriore variazione di un altro articolo tale da annullare economicamente la precedente e, pertanto, non mutare il totale dei lavori.

A tal uopo, onde garantire trasparenza nella conduzione dei lavori e dare possibilità di riscontro all'Appaltatore nonché di controllo a coloro che a tale funzione sono deputati (Responsabile del procedimento e Collaudatore), il Direttore dei lavori dovrà redigere un computo metrico estimativo relativo al dettaglio delle partite oggetto delle variazioni compensative, nel quale andranno riportate e quantificate, in modo analitico, esclusivamente quelle lavorazioni variative, in aumento e in riduzione, sicché la somma complessiva dovrà risultare pari a zero.

Unitamente al predetto computo metrico estimativo, dovrà essere compilato il quadro comparativo tra le quantità variative e le quantità di progetto per ciascuna partita interessata, al fine di determinarne le relative percentuali di variazione che dovranno essere contenute nei limiti di legge come innanzi espresso. Il computo metrico ed il quadro comparativo saranno sottoscritti dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore, e costituiranno a tutti gli effetti atti contabili da allegare al conto finale sottoposto alla verifica del Collaudatore.

Le discrepanze quantitative relative ai lavori appaltati a corpo non costituiscono motivo di variante ma esse, di fatto, sono oscillazioni di quantità che possono verificarsi nell'avanzamento dei lavori tra le partite di progetto (riportate nel computo metrico e tradotte nelle percentuali del Capitolato Speciale d'Appalto) ed i quantitativi effettivamente realizzati in corso d'opera nel rispetto delle prescrizioni del progetto esecutivo.

Tali discrepanze non importano lavorazioni extracontrattuali od altra sorta di alterazione delle previsioni di progetto, ma esse derivano da mere approssimazioni di computo correlate alla bontà dei calcoli metrico-estimativi ed al grado di esecutività del progetto stesso.

Tanto in ossequio al principio che l'impresa aggiudicataria, una volta sottoscritto il contratto di appalto, assume per definitive tutte quelle quantità di lavoro indicate negli elaborati di progetto acclusi al contratto medesimo e, pertanto, a norma dell'art. 53, comma 4°, del D.Lgs n. 163/2006, nel corso dei lavori non potrà appellarsi ad alcuna sorta di verifica sulla quantità e sull'importo delle singole categorie di lavoro appaltate.

Di fatti, il citato art. 53 del D.Lgs n. 163/2006, nel definire le tipologie di stipula del contratto, recita: "per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità e della qualità della prestazione". In virtù di quanto esplicitato, si deduce che se nel corso dei lavori si verificano differenze tra le quantità di progetto e quelle realizzate, nessuna eccezione di sorta può essere fatta valere dall'Impresa e tanto meno dall'Amministrazione, trattandosi di appalto a corpo. Tuttavia, al fine di perseguire sempre il giusto equilibrio nel rapporto contrattuale, senza recar pregiudizio alcuno ad ambo le parti contraenti, qualora le oscillazioni quantitative in corso d'opera dovessero rilevarsi sostanziali, è d'uopo rivedere ed emendare le previsioni progettuali, redigendo apposita perizia di variante.

Le predette variazioni si intendono sostanziali allorché esse complessivamente valichino il tetto dell'alea contrattuale ordinariamente assunta, ovvero ascendano in più o in meno del 10% dell'importo contrattuale; tanto in virtù del principio che le variazioni sostanziali non rientrano nelle ordinarie previsioni dell'Appaltatore nel momento della formulazione dell'offerta e, quindi, non possono essere comprese nel rischio (alea) contrattuale, considerato che in diritto per alea si intende il "normale grado di incertezza economica insito in un negozio giuridico che non influisce sul contenuto dello stesso". All'uopo si rimanda per analogia al disposto dell'art. 1664, comma 1°, del Cod. Civ. "Onerosità o difficoltà dell'esecuzione", il quale pone il limite del decimo del prezzo complessivo dell'appalto per effetto degli aumenti o diminuzioni nei costi dell'opera che si verificano nel corso dei lavori.

La revisione ed i conseguenti emendamenti da apportare alle previsioni di progetto dovranno interessare esclusivamente le differenze eccedenti il decimo.

E' ovvio che il suddetto asserto è valido soltanto per quelle variazioni inerenti categorie di lavoro previste nel contratto; qualora bisogni aggiungere nuove categorie non previste in progetto, si ricade nei casi di variante illustrati ai capi precedenti.

Pertanto, se l'importo complessivo delle differenze quantitative, ottenuto per somma algebrica tra le eccedenze e le deficienze riscontrate in corso d'opera, rientri nel limite del $\pm 10\%$ dell'importo

contrattuale, si liquideranno per intero, in sede contabile, le percentuali di progetto, in quanto non sussistono condizioni tali da giustificare una perizia di variante.

Viceversa, si dovrà procedere alla redazione di una perizia di variante (cagionata da errori progettuali e, quindi, secondo le modalità di cui al precedente punto c), la quale dovrà riguardare soltanto la parte di importo eccedente la franchigia del 10%; resta a discrezione del Direttore dei lavori scegliere le maggiori lavorazioni da assoggettare alla c.d. franchigia e quelle da riportare in variante.

Non sono da ritenersi variazioni, e pertanto all'Appaltatore non spetterà alcun compenso, indennità o rimborso spese, al di fuori del prezzo pattuito, né sarà a suo carico alcuna diminuzione del suddetto prezzo in conseguenza:

a) degli adattamenti ordinati dalla Direzione dei lavori necessari per eventuali differenze tra i disegni forniti e lo stato realmente esistente, in particolare per quanto concerne la natura geologica e l'effettivo andamento planimetrico ed altimetrico del terreno dei lavori oggetto dell'appalto, in rapporto alle strade e alle eventuali costruzioni confinanti o vicine;

b) degli eventuali spostamenti, che fossero ordinati dalla Direzione dei lavori, previo parere favorevole del Responsabile del procedimento, nelle posizioni dei tramezzi, delle porte, finestre, porte-finestre, canne fumarie, scarichi, colonne in genere, apparecchi elettrici, igienico-sanitario, radiatori, fosse biologiche, serbatoi della nafta, dell'acqua, caldaie, autoclavi e simili, purché ovviamente, i lavori non siano già stati eseguiti, nel qual caso, invece, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di eseguire gli ordini della Direzione lavori, gli saranno corrisposte le spettanze di sua competenza in base ai prezzi di elenco, se esistenti, o, in mancanza, determinando i relativi prezzi secondo i criteri sanciti nel presente Capitolato.

In virtù di quanto innanzi esplicitato, qualora fosse necessario introdurre nuove lavorazioni non previste in progetto o variare i lavori inclusi nell'appalto, il nuovo importo dei lavori contrattuali si otterrà valutando in detrazione i lavori previsti e non eseguiti, sulla base di quantità a misura cui applicare i prezzi di elenco del presente Capitolato, nonché valutando in aggiunta i nuovi lavori non previsti, sempre a misura, sulla base dei prezzi di elenco o di nuovi prezzi, per le categorie non presenti in progetto, da concordare in conformità del Regolamento e del presente Capitolato. Per i lavori appaltati a corpo, le nuove quantità così determinate saranno tramutate in percentuale, rapportando i nuovi importi di categoria all'importo complessivo dei lavori; tali percentuali sostituiranno quelle precedenti.

Gli Atti Aggiuntivi relativi a perizie di variante regolarmente approvate dall'Amministrazione appaltante saranno stipulati a corpo ovvero a corpo e a misura, ex art. 53 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, avendo cura di recepire, tra l'altro, le conseguenziali variazioni delle tabelle relative alle percentuali di incidenza delle varie categorie di lavoro a corpo rispetto al nuovo ammontare contrattuale.

Nei casi previsti in cui è consentito modificare l'importo contrattuale dei lavori, non dovrà comunque essere alterato l'equilibrio economico dell'appalto, aumentando o diminuendo talune lavorazioni poco remunerative a discapito di altre maggiormente remunerative. Qualora, sempre nel rispetto del su richiamato art. 132 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto, le variazioni regolarmente ordinate, per iscritto dalla Direzione dei lavori, importino, nelle quantità delle varie specie di opere come desumibili dal Capitolato Speciale e dai disegni, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'Appaltatore, si farà luogo ad un equo compenso a favore dell'Appaltatore stesso, sempreché questi avanzi specifica richiesta per iscritto all'Amministrazione.

Le modifiche di cui sopra non si considerano influenti ai fini del presente comma quando interessano categorie di lavoro non significative e quando le quantità derivanti dalle modifiche singolarmente considerate non superino il quinto in più o in meno delle corrispondenti quantità originarie.

Per categorie di lavoro significative, ai fini degli effetti sopra indicati, si intendono quegli articoli di elenco il cui importo, singolarmente assunto, sia maggiore del quinto dell'importo contrattuale. Il compenso di cui innanzi non può in nessun caso superare il quinto dell'importo dell'appalto.

In caso di controversia sul compenso di cui al precedente comma, l'Appaltatore può invocare l'applicazione della procedura prevista dagli artt. 240 e 241 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche e integrazioni, ma non può sospendere i lavori stessi.

Qualora nel proprio interesse o di sua iniziativa l'Appaltatore impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o una lavorazione più accurata, o eseguisse lavori che comportino un aumento di spesa, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun aumento di prezzi né al risarcimento di danni, rimborso di spese od altro, se manca l'ordine scritto della Direzione dei lavori, per cui la contabilizzazione, ove necessaria, verrà fatta come se i materiali o la lavorazione avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti nel progetto esecutivo e nel presente Capitolato. Inoltre l'Appaltatore è tenuto ad eseguire senza compenso, indennità e rimborso spese, tutte le demolizioni e rifacimenti che la Direzione lavori, a suo giudizio, ritenesse opportuno ordinare, oltre al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Art. 23.2
VARIANTI IN CORSO D'OPERA A SEGUITO
DI ERRORI OD OMISSIONI DEL PROGETTO ESECUTIVO
- PROCEDURE -

Il Direttore dei lavori, ravvisando in corso d'opera errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, dovrà darne immediata e tempestiva comunicazione al Responsabile del procedimento, formulandogli al riguardo una proposta motivata. Nel contempo egli dovrà verificare se il prosieguo dei lavori possa ostacolare la regolarità degli stessi ai fini dell'utilizzazione dell'opera così come progettata. Qualora le opere che si reputa necessario variare interferiscano con il normale corso dei lavori, e qualora non vi sia la possibilità di adeguare l'andamento degli stessi in funzione dei tempi occorrenti per l'adozione degli ulteriori provvedimenti di merito, il Direttore dei lavori sospenderà i lavori.

Al Responsabile del procedimento è attribuita la funzione di vigilanza e controllo in materia di varianti e, pertanto, se occorra redigere una perizia di variante, immediatamente egli dovrà informare l'Amministrazione ed il progettista delle variazioni da apportare in corso d'opera causate dal manifestarsi di errori od omissioni progettuali.

L'attività che il Responsabile del procedimento è tenuto a svolgere non è di mera comunicazione ma consiste, in ragione delle funzioni attribuitegli, nella verifica in contraddittorio con il progettista dell'effettiva esistenza di errori od omissioni del progetto e se tali errori siano imputabili all'opera del progettista. È inoltre da ritenere che, in considerazione dell'eccezionalità dell'ammissione di varianti in corso d'opera e della funzione di direzione e controllo delle fasi di progettazione svolta a monte dal Responsabile del procedimento, spetti a questi di motivare il ricorso alle varianti.

Il Responsabile del procedimento, ravvisata la necessità reale della variante ed accertato che la stessa sia cagionata da errori od omissioni nella redazione del progetto, procederà, quindi, ad

individuare le responsabilità del caso e l'esistenza di "nuove spese di progettazione" e di "maggiori costi" a carico del progettista.

Si intendono per "maggiori costi" la differenza fra i costi e gli oneri che la Stazione appaltante dovrà sostenere a causa degli errori od omissioni progettuali per la realizzazione dell'opera ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per la medesima opera se il progetto fosse stato redatto esente da errori ed omissioni; inoltre, qualora ricorrano le condizioni che impongano la risoluzione del contratto, dovranno essere valutati nei maggiori costi anche gli oneri che ne derivino ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 "Recesso" del D.Lgs n. 163/2006.

Per "nuove spese di progettazione" si intendono gli oneri di riprogettazione sostenuti dalla Stazione appaltante per rimediare agli errori ed omissioni del progetto esecutivo. La Stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, affidare la riprogettazione dell'opera al medesimo progettista o ad altro professionista che gli dia maggiori garanzie di affidabilità.

Il Responsabile del procedimento fatta redigere la variante, a cura del Direttore dei lavori, valuterà la situazione in ordine ai rapporti contrattuali in essere e al verificarsi o meno dei presupposti di cui all'art. 132, commi 4° e 5°, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. (risoluzione del contratto):

a) nell'ipotesi che ricorrano le condizioni di legge per la risoluzione del contratto, il Responsabile del procedimento ordinerà al Direttore dei lavori di far eseguire all'Appaltatore tutte quelle lavorazioni contrattuali che possano essere realizzate senza alcun pregiudizio in ordine alla nuova realtà e, una volta eseguite, di predisporre l'immediata sospensione dei lavori. All'atto della predetta sospensione, il Direttore dei lavori procederà in contraddittorio con l'Appaltatore, o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, alla redazione dello "stato di consistenza" dei lavori eseguiti, inventariando altresì tutti i materiali già approvvigionati che saranno ritenuti utili, nonché tutta l'attrezzatura, i mezzi d'opera, le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili e che verranno presi in possesso se ritenuti utilizzabili e necessari per la prosecuzione dell'opera; tanto ai fini della successiva liquidazione finale. In ultimo il Responsabile del procedimento invierà all'Amministrazione una relazione particolareggiata corredata della documentazione di merito, con la quale proporrà la risoluzione del contratto in corso e di far redigere un nuovo progetto per l'affidamento delle opere di completamento attraverso l'indizione di una nuova gara di appalto.

b) Nell'ipotesi che non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto a), il Responsabile del procedimento provvederà a dare disposizioni al Direttore dei lavori al fine di porre in essere la variante predisposta, previa superiore approvazione dell'Amministrazione, riavviando i lavori eventualmente sospesi.

In ogni caso, l'Amministrazione provvederà ad avviare le procedure per il recupero coatto del maggior costo dell'opera e per il risarcimento dei danni subiti, facendone carico al responsabile degli errori od omissioni progettuali, individuando contestualmente le modalità per reperire l'idonea copertura finanziaria per i lavori suppletivi ed apportando le conseguenti opportune variazioni al quadro economico, secondo le indicazioni del Responsabile del procedimento, per le ulteriori risorse da impegnare.

Art. 24

PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI - RINVENIMENTI

L'Amministrazione appaltante si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, e comunque quant'altro che si rinvenga nel cantiere e l'Appaltatore dovrà consegnarli all'Amministrazione

stessa che gli rimborserà le spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate dal Direttore dei lavori al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente recupero.

Qualora l'Appaltatore scopra ruderi monumentali nell'esecuzione dei lavori, dovrà darne subito comunicazione alla Direzione dei lavori e non potrà demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del Direttore dei lavori.

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto alla Stazione appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei lavori che redigerà regolare verbale di consistenza in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

Art. 25

PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni:

- restano in proprietà dell'Amministrazione;
- sono ceduti all'Appaltatore.

Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà all'Amministrazione, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nei luoghi indicati dalla Direzione dei lavori, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito, indicato nello "elenco prezzi" accluso al presente Contratto dovrà essere dedotto dall'importo netto dei lavori, ameno che la deduzione non sia già stata effettuata nella determinazione dei prezzi.

Art. 26

BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che l'Amministrazione appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del Direttore dei lavori, l'Appaltatore dovrà dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 27

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori. Restano a carico dell'Impresa perchè sono da ritenere compensate nel prezzo di appalto e perciò l'impresa non ha diritto a ulteriori compensi.

Tale campionatura dovrà essere accompagnata da idonea certificazione tecnica (su cui sia esplicitamente indicato il riferimento alle bolle di accompagnamento dei colli scaricati in cantiere, da allegare in copia) atta ad individuare le caratteristiche proprie dei prodotti e le relative prescrizioni d'uso, al fine di verificarne la conformità alle norme di accettazione del presente Capitolato Speciale per la preventiva approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della Direzione dei lavori. Tale approvazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dei campioni e risultare da apposito atto scritto o dall'apposizione di una sigla di accettazione sui campioni o sulla documentazione a corredo.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

- dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
- dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
- da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

I campioni e le relative documentazioni accettati, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Impresa appaltatrice, dovranno essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione della Direzione lavori da parte dell'Impresa appaltatrice medesima. I predetti campioni dovranno essere allibrati in apposito registro identificandoli con una specifica numerazione di protocollo a vista. Tale registro, redatto a cura del Direttore tecnico di cantiere, sarà tenuto sul luogo dei lavori a disposizione della Direzione lavori e sottoscritto, in calce agli ascritti, dal compilatore e dall'Appaltatore, nonché vistato dal Direttore dei lavori; esso, unitamente ai campioni dei prodotti e loro certificazione, andrà consegnato a questa Amministrazione ad ultimazione dei lavori.

Sarà tassativamente precluso l'utilizzo di materiali diversi da quelli campionati e registrati.

Ai sensi dell'Art. 15 del Capitolato Generale, i materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità. In ottemperanza al D.P.R.21.4.1993 n° 246 "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione", così come modificato dal D.P.R.10.12.1997 n° 499, tutti i prodotti da impiegare nei lavori del presente appalto dovranno essere contraddistinti con la marcatura CE e provvisti del relativo attestato di conformità.

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, si provvederà a norma dell'Art. 18 del Capitolato Generale e dell'articolo relativo ai difetti di costruzione del presente contratto.

Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti dell'Amministrazione in sede di collaudo.

La Direzione dei lavori può disporre, in qualsiasi momento, le prove che ritenga necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali. Le spese relative sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

I materiali forniti e le lavorazioni eseguite saranno ammesse in contabilità solo allorquando verranno formalmente accettati dalla Direzione dei lavori sulla base delle campionature e certificazioni esibite e della rispondenza agli elaborati progettuali ed alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 28 ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell'Appaltatore) dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme. L'Appaltatore è tenuto a presentare,

contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Art. 29

DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI RESIDUI DA LAVORAZIONE

La gestione dei rifiuti si conforma alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate o emanande dalle competenti Autorità.

L'Appaltatore è responsabile del recupero e dello smaltimento dei residui e dei rifiuti prodotti per l'esecuzione dell'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia, con oneri a suo completo carico; a richiesta dovrà esibire alla Direzione dei Lavori la documentazione dell'avvenuto smaltimento.

In ogni caso è onere dell'Appaltatore, qualora richiesto dalla Committenza, l'allontanamento, il trasporto nei luoghi di deposito e/o stoccaggio indicati dalla Committenza e lo smaltimento a norma di legge, senza diritto a maggiori corrispettivi o indennità, con l'obbligo di fornire alla Direzione dei Lavori la relativa documentazione contestualmente all'avvenuto recupero, stoccaggio e smaltimento.

Art. 30

RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

TITOLO II - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 31

MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse deve esser fatta a cura e spese dell'Appaltatore, il quale, anche in presenza del traffico esistente sulla strada già in fase di esercizio, la eseguirà senza portare in alcun modo turbamento al traffico medesimo e comunque con il rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione, dell'incolumità dei lavoratori, dell'incolumità, restando al riguardo a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

L'Appaltatore, pertanto, sarà tenuto all'osservanza, oltre che delle disposizioni di legge, anche delle prescrizioni che dovesse fissare la Stazione Appaltante, senza che, per gli oneri che potessero derivarne, abbia nulla a pretendere.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite dagli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso. Per quanto riguarda le massicciate e le pavimentazioni eventualmente di competenza dell'Appaltatore, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso alla stessa di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (ad esempio, con impasti di pietrischetto bitumato, ecc.) e ciò sempre allo scopo di permettere l'intervento immediato di cui sopra.

Per ogni riparazione di questo tipo l'Appaltatore dovrà però sempre avvertire la Direzione dei Lavori, e provvedere poi, appena possibile, alla sistemazione ed al rifacimento delle riparazioni di fortuna in maniera definitiva, con i materiali e nei modi prescritti dal contratto. All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature, con scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogni punto delle medesime e lungo le banchine e dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni particolari di cui alle Norme Tecniche d'Appalto sia per la qualità sia per l'esecuzione. All'atto del collaudo gli spessori dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati.

L'Appaltatore è responsabile anche dei danni e delle irregolarità dovute al comportamento delle fondazioni e dei sottofondi. Quando i rifacimenti apportati dall'Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione è a suo carico, rifacimenti eseguiti per la manutenzione stessa, ammontino complessivamente - all'atto del collaudo - a più di un decimo della superficie totale della pavimentazione, la Società Appaltante potrà rifiutare il collaudo dell'intera estensione della medesima, salvo e riservato il riconoscimento dei danni conseguenti.

Art. 32

COLLAUDO DELLE OPERE

Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori nominerà tecnici con competenze adeguate alla tipologia, categoria, complessità e importo degli interventi e qualifiche professionali di legge.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di nominare il Collaudatore anche all'inizio dei lavori, entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori per eseguire una collaudazione parziale qualora lo ritenesse opportuno, oppure quando l'esecuzione dell'opera avvenisse sulla base di stralci funzionali o quando il controllo di parte dell'opera non fosse più possibile dopo l'ultimazione dei lavori; è fatto salvo il giudizio definitivo del Collaudatore sull'intera opera oggetto dell'appalto. Detta facoltà si tramuta in obbligo allorché ricorrano le circostanze previste dall'art. 141, comma 7°, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.

Il collaudo avrà inoltre lo scopo di verificare la rispondenza dell'opera ai requisiti acustici passivi ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e di contenimento dei consumi energetici ai sensi del d.lgs. 311/06² valutati in fase di progetto.

Il collaudo comprende anche tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

All'organo di collaudo il Committente dovrà fornire, oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale, la seguente documentazione (DPR 207/2010):

- la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute;
- l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente capitolato e dalla normativa vigente e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto.

Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il Committente trasmette all'organo di collaudo:

- la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto nonché delle eventuali varianti approvate;
- copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal Direttore dei Lavori;
- copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti;
- verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
- rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall'organo di collaudo;

² Decreto Legislativo 29/12/2006 n. 311. Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

- verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità.

Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il Committente che ne dà tempestivo avviso all'Appaltatore, al Direttore dei Lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

Se l'Appaltatore non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore; nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il Collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

- durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
- nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati, conformemente a quanto indicato all'art. 223 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la Commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al Committente entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'Appaltatore e della Direzione Lavori, per le parti di rispettiva competenza.

Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

Se i difetti e le mancanze sono di lieve entità e sono riparabili in breve tempo, il Collaudatore prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà del Collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all'Appaltatore, il quale tuttavia potrà deferire il giudizio in merito al Collegio Arbitrale.

Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, il Collaudatore determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.

In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale, fatta salva la facoltà del Collaudatore, in caso di gravi discordanze, di sospendere le operazioni di collaudo.

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all'inizio dei lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell'Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese).

Qualora l'opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento.

Il collaudo finale, ivi compresa l'emissione del relativo certificato, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno³.

A norma dell'art. 233 del DPR 207/10, terminate le operazioni di collaudo, il Collaudatore inviterà l'Appaltatore a prendere cognizione del certificato di collaudo ed a firmarlo, per accettazione, entro un congruo termine perentorio che non potrà essere maggiore di 20 giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo⁴.

Ai sensi dell'art. 141, comma 3°, del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine⁵.

Il Collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.

Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso.

Tanto nel corso dei lavori quanto dopo la loro ultimazione, resta in facoltà dell'Amministrazione di disporre il funzionamento parziale o totale delle condutture, strade e delle singole opere eseguite, ai sensi dell'art. 230 del DPR 207/10, senza che l'Assuntore possa opporsi od affacciare diritto a pretese di sorta e pur restando a completo carico dell'Appaltatore la manutenzione delle opere stesse.

³ d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", art. 141 - Collaudo dei lavori pubblici. Per appalti pubblici gli interventi di particolare complessità di cui all'articolo di legge riportato saranno stabiliti con relativo regolamento.

⁴ D.P.R. 554/99 - "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni", art. 203 - Domande dell'Appaltatore al certificato di collaudo (confermato dal nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs.163 del 12 aprile 2006, art. 233).

⁵ d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", art. 141 - Collaudo dei lavori pubblici.

In tal caso l'Amministrazione disporrà un collaudo tecnico provvisorio allo scopo di riconoscere se le opere siano state eseguite secondo le prescrizioni tecniche del contratto e se sia possibile farne uso senza pericolo di inconvenienti.

Tale collaudazione provvisoria sarà fatta constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio con l'Appaltatore e con le modalità prescritte dall'art. 187 e successivi del Regolamento su citato, approvato con DPR 21 dicembre 1999 n. 54.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procederà, con le cautele prescritte dalle norme in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile. Si conviene espressamente che ai fini delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile i termini ivi previsti decorreranno dalla data del collaudo definitivo o del Certificato di regolare esecuzione.

Art. 33

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Nel caso di lavori di importo sino a € 500.000 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Committente non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 34

SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 35

COLLAUDO STATICO

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione (art. 65 del D.P.R. 380/01), tutte le opere con valenza statica in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio e in legno sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia agli uffici competenti.

A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il Direttore dei Lavori depositerà al competente ufficio la relazione a strutture ultimate e il Committente provvederà alla nomina del Collaudatore il quale eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione.

Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio.

Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione ed in particolare:

- sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno ogni 100 m³ di getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm. 20x20x20;
- per gli acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di almeno tre spezzoni di ogni diametro per ogni partita;
- per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verrà effettuata in base a precise disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;
- tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei Lavori, ad un laboratorio ufficiale per le prove di resistenza.

Art. 36

ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

Avvenuta l'ultimazione anche parziale dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere, eseguite ai sensi dell'art. 230 del DPR 207/10, senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse, previa collaudazione tecnica provvisoria della parte da consegnare.

Rimarrà tuttavia impregiudicato il giudizio definitivo sull'opera che il Collaudatore riterrà di esprimere ai sensi del Regolamento vigente. La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato richiesto il certificato di agibilità;
- c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
- d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.

La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.

In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

La consegna si intenderà, in ogni caso, effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui all'art. 1667 del Codice Civile per "difformità e vizi dell'opera", ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo a norma del 4° comma del presente articolo, ex art. 141, comma 10° del succitato D.Lgs n. 163/2006, nonché con la garanzia di cui all'art. 1669 del Codice Civile per "rovina e gravi difetti dell'opera".

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione di idonea polizza fidejussoria assicurativa di pari importo che garantisca l'Amministrazione fino a che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, oltre alla prestazione delle polizze assicurative e quanto altro disposto nel presente Contratto.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Cod. Civ., in virtù di quanto disposto dall'art. 141, comma 9°, del succitato D.Lgs n. 163/2006.

Art. 37 GARANZIE

Secondo quanto disposto dall'art. 126 del DPR 207/10 e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di 10 anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori agli anni sopra indicati, queste verranno trasferite al Committente.

Ai sensi dell'art. 126 del DPR 207/10, l'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni.

TITOLO III - DISCIPLINA DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 38 DANNI ALLE OPERE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato, ai sensi del DPR 207/10. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento.

Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento in concorso con l'Appaltatore, al fine della determinazione dell'eventuale compenso da corrispondere.

Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno. L'accertamento riguarderà:

- lo stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente;
- le cause del danno e se di forza maggiore;
- se vi fu negligenza e per parte di chi;

- se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori;
- se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Nessun compenso sarà dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di parti di servizio, tettoie e ricovero operai e mezzi d'opera.

Per quanto riguarda i danni subiti da strutture prefabbricate o comunque realizzate fuori opera, quando le stesse non risultino ancora solidarizzate e/o definitivamente collocate in opera, non verrà riconosciuto alcun compenso anche in caso di forza maggiore.

I danni prodotti da piene di lavori di difesa dei corsi d'acqua o da mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti in contabilità sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dalla Direzione dei Lavori; mancando tale misurazione l'Appaltatore potrà dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova esclusa solo quella testimoniale.

Art. 39

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore.

Per i casi di forza maggiore appena accaduto il danno e in nessun caso, sotto pena di decadenza, non oltre 5 giorni da quello dell'avvenimento l'Appaltatore dovrà denunciarlo alla Direzione dei Lavori la quale procederà all'accertamento dei fatti redigendo apposito processo verbale in concorso con l'Appaltatore al fine della determinazione dell'eventuale compenso da corrispondere allo stesso. Il verbale di accertamento dei danni sarà redatto in conformità del disposto dell'art. 166 del DPR 207/2010.

In ogni caso, l'eventuale compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, sarà limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni del contratto e dedotto il ribasso d'asta.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, perché provocati da eventi eccezionali, saranno compensati all'Appaltatore. Sono però a carico esclusivo dell'Appaltatore i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione delle acque provocate dall'Impresa.

Frattanto l'Appaltatore non può, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti, a norma dell'art. 348 della legge sui lavori pubblici. Pertanto, non sono ammesse sospensioni dei lavori contrattuali, né proroghe al termine di ultimazione contrattuale, tranne che per quelle opere danneggiate e limitatamente al tempo impiegato per l'accertamento dei danni e per ordinare i lavori di riparazione, oltre al tempo necessario per l'esecuzione di tali lavori aggiuntivi.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi di acqua o da mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, esclusa solo quella testimoniale.

Il compenso per la refusione dei danni di cui ai commi precedenti, rappresenta di fatto un indennizzo aggiuntivo al contratto e, pertanto, va giustificato, a cura del Direttore dei lavori, con una apposita perizia dei lavori di riparazione da sottoporre alla superiore approvazione

dell'Amministrazione, intervenuta la quale si procederà alla stipula del relativo atto aggiuntivo agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e, quindi, con il medesimo ribasso d'asta. I lavori aggiuntivi di cui al presente articolo, seppur vincolati al contratto principale di cui ne sono un'appendice, non concorrono alla determinazione della quota limite per lavori variativi.

Art. 40

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO⁶

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 la Stazione Appaltante provvederà in corso d'opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Appaltatore.

Si richiamano altresì gli obblighi derivanti dal citato D.P.C.M. di completa e tempestiva informazione da parte dell'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione;

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di azienda relativi all'Appaltatore non hanno singolarmente effetto fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal contratto, in assenza dei quali, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione, il Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere.

Art. 41

CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO⁷

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici e sono efficaci e opponibili qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. Il Committente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione, fatta salva la propria facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 42

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO⁸

Il Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere purché già accettati dal Direttore dei Lavori prima della comunicazione del preavviso, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

⁶ d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", art. 116 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

⁷ d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", art. 117 - Cessione dei crediti derivanti dal contratto.

⁸ d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", artt. 134, 135, 136, 138, 139.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali il Committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Il Committente può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e di mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione del Committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

In caso di morte di uno dei Contraenti subentrano gli eredi ed il Contratto di Appalto non si risolve. Si risolve invece ai sensi dell'art. 1671 c.c., quando la considerazione della persona dell'uno o dell'altro è stata motivo determinante del rapporto contrattuale. In caso di fallimento di una delle due parti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Committente valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Committente o Responsabile dei Lavori una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile dei Lavori il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile dei Lavori. Acquisite e valutate negativamente tali controdeduzioni, oppure scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente su proposta del Responsabile dei Lavori, dispone la risoluzione del contratto.

Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile dei Lavori. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, il Committente delibera la risoluzione del contratto.

Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato il Collaudatore o l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal presente capitolato e dalla normativa vigente, con il quale venga accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità quanto previsto nel progetto approvato, nonché nelle eventuali perizie di variante.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnatogli; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il Committente provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa il Committente può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità previste dal presente capitolato e dalle normative vigenti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 42.1

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'IMPRESA. ESECUZIONE D'UFFICIO

L'Amministrazione è in diritto di decretare la risoluzione del contratto e l'esecuzione d'ufficio dei lavori a maggiori spese dell'Impresa:

- a) quando il programma dei lavori non sia tale da assicurare l'ultimazione del termine fissato e la loro buona riuscita e l'Impresa non adotti le varianti richieste dalla Direzione dei Lavori nei modi e nei tempi previsti dall'art. 8;
- b) quando l'Impresa non si attenga al programma approvato dalla Direzione dei Lavori, e sia in ritardo rispetto ad esso;
- c) quando l'Impresa si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita del lavoro e l'ultimazione di esso entro il termine fissato;
- d) quando l'Impresa, per divergenze sulla condotta tecnica e contabile dei lavori o per la presenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda e ritardi l'esecuzione delle opere;
- e) in tutti i casi previsti dal Capitolato Generale di Appalto.

Peraltro, nei casi previsti nelle lettere b) e c) del comma precedente, la risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una formale diffida da parte della Stazione Appaltante, che contenga le contestazioni degli addebiti e prescriva quanto l'Appaltatore debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, assegnando il relativo termine di adempimento.

Trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimatigli, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione espressa del contratto.

La dichiarazione della risoluzione del contratto verrà notificata dalla Società all'Appaltatore mediante Ufficiale Giudiziario.

La risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa e l'esecuzione d'ufficio dei lavori sarà disposta nei modi, con le formalità e nei termini specificati dalla vigente legislazione, salvo il diritto dell'Impresa di reclamare in conformità con le disposizioni contenute nel Capitolato Generale di Appalto.

Sia nel caso di risoluzione che in quello di esecuzione d'ufficio dei lavori, l'Impresa avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi di contratto, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a piè d'opera che,

a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando l'obbligo dell'Impresa al risarcimento dei danni che l'Amministrazione dovesse subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo.

L'Amministrazione avrà il diritto di rilevare parzialmente o totalmente gli utensili e i macchinari, nonché i cantieri dell'Impresa, concordandone l'eventuale acquisto ed il nolo con l'Impresa stessa; in mancanza di accordo, fisserà il prezzo di acquisto ovvero il nolo in via provvisoria ed in tal caso la loro determinazione sarà definita secondo i termini di legge.

All'atto della risoluzione, l'Appaltatore è obbligato alla immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

Salvo il diritto dell'Amministrazione ad immettersi d'ufficio nel possesso dei cantieri e delle opere eseguite, il ritardo nella loro consegna da parte dell'Impresa o comunque l'opposizione di quest'ultima all'immissione dell'Amministrazione nel loro possesso comporterà per l'Impresa stessa la sospensione del pagamento delle somme ancora ad essa dovute, nonché l'obbligo del pagamento di una penale pari ad 1/20 (un ventesimo) dell'importo contrattuale dell'appalto, salvo i danni maggiori.

Qualora il ritardo si prolungasse oltre trenta giorni, la penale verrà raddoppiata, salvo sempre i maggiori danni.

La penale e la sospensione dei pagamenti si applicheranno all'Impresa per il solo fatto del ritardo o del rifiuto della consegna del lavoro e dei cantieri, indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione in ordine al provvedimento adottato dall'Amministrazione.

Dato il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dalla Stazione Appaltante verso lo Stato concedente, le parti convengono espressamente che ogni contestazione in ordine alla risoluzione d'ufficio potrà dar luogo soltanto al risarcimento dei danni, mentre l'Appaltatore si impegna alla riconsegna immediata del cantiere alla Società appaltante, rinunciando espressamente ad ogni diritto ed azione inerente alla sua posizione di detentore o co-detentore delle aree.

L'immissione in possesso da parte della Società sarà preceduta dal verbale di constatazione dello stato dei lavori e dei cantieri, da redigersi in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore regolarmente invitato non intervenga, il verbale sarà redatto, a richiesta della Società, da notaio con assistenza di perito e di due testimoni da scegliersi fra persone estranee al lavoro.

Ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti. Il corrispettivo per i materiali, i macchinari, gli utensili ed il cantiere che la Società avrà inteso rilevare ai sensi del precedente quinto comma, sarà fissato d'accordo fra le parti. In caso di mancato accordo, decide provvisoriamente la Società. Tale controversia sarà risolta a norma del precedente art. 32.

Fermo il disposto del comma settimo, la Società darà corso ai pagamenti per i lavori regolarmente eseguiti e per i materiali, utensili, macchinari e cantiere rilevati, nella misura concordata o provvisoriamente liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'Appaltatore alla Società.

Art. 43 TRANSAZIONE⁹

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi del successivo articolo, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto

⁹ d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", art. 239 - Transazione.

possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Art. 44
ACCORDO BONARIO¹⁰ - RISERVE

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve, l'importo economico dell'opera dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 10 % (DIECI per cento) dell'importo contrattuale, il Committente promuove la costituzione di un'apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del Direttore dei lavori e, se costituito, dell'organo di collaudo, entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Appaltatore dovrà pronunciarsi entro 30 giorni.

Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo sopra citato. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro 10 giorni dalla comunicazione del Direttore dei Lavori, da parte del Committente al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.

La commissione è formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità in relazione all'oggetto del contratto, designati rispettivamente, il primo dal Committente, il secondo dall'Appaltatore ed il terzo di comune accordo dal Committente e dall'Appaltatore. In caso di mancato accordo entro il termine di 10 giorni alla nomina del terzo componente provvede, su istanza del Committente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora l'Appaltatore non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine dei 20 giorni dalla richiesta del Committente, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione.

Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve. Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.

L'accordo bonario definito con le modalità di cui sopra ed accettato dall'Appaltatore, ha natura transattiva. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del Committente e sottoscritto dalle parti. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo. Decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile e dell'art. 241 del d.lgs. 163/06.

¹⁰ d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", art. 240 - Accordo bonario. Per appalti pubblici, la percentuale minima di variazione dell'importo economico per la proposta di accordo binario è fissata al 10%.

Art. 45 **DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune
in cui si esegue l'appalto;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
- f) dell'Elenco prezzi unitari allegato al contratto;
- g) dei disegni di progetto allegati al contratto.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge
a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti, accertati
e
riconosciuti ai sensi degli artt. 2-3-4 e 5 della legge medesima;
- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 per quanto concerne l'iter previsto per
la
progettazione degli impianti;
- garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle
previsioni dell'art. 6;
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti
così come prescritto dalla legge 81/2008.

Art. 46

PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone le condizioni di esecuzione e lo stato di avanzamento.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla preconstituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

Art. 47 ARBITRATO¹¹

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere deferite ad arbitri, secondo le disposizioni e i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, ad esclusione del giuramento in tutte le sue forme. Il collegio arbitrale è composto da tre membri di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto, nominati da ciascuna delle parti nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda. Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato, dagli arbitri di parte. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro provvede la camera arbitrale di cui all'art. 242 del d.lgs. 163/06, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.

Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, entro 10 giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta ferma, ai fini della esecutività del lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia¹². Le parti sono tenute

¹¹ d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", art. 241 - Arbitrato.

¹² Nel caso di appalti pubblici, detto importo, determinato dal collegio arbitrale con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e' direttamente versato all'Autorità.

solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Art. 48
GIURISDIZIONE¹³

Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale. Sono inoltre devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità.

Sono infine devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115 del d.lgs. 163/06, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133 commi 3 e 4 del d.lgs. 163/06.

Art. 49
DOMICILIO DELL'APPALTATORE
RICONOSCIMENTO DI UN SOLO DELIBERATARIO

Oltre quanto stabilito dall'art. 2 del Capitolato Generale (ex D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n° 145), in sede di stipula del presente contratto, l'Appaltatore deve eleggere, indicandolo, il proprio domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha la direzione e la sorveglianza dei lavori appaltati.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le eventuali variazioni del domicilio eletto.

Qualunque sia il numero dei soci in una Impresa, l'Amministrazione appaltante, tanto nel contratto che durante l'esecuzione dei lavori, ha la facoltà di riconoscere un solo deliberatario per tutti gli atti ed operazioni di ogni sorta dipendenti dall'Appaltatore medesimo.

Art. 50
PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

Successivamente al collaudo approvato e alla presentazione da parte dell'Appaltatore alla Stazione appaltante della cartografia in scala prescritta di tutti gli schemi degli impianti elettrici, fognari, ecc., delle condotte e simili compresi nell'opera eseguita, l'opera oggetto dell'appalto sarà presa in consegna dall'Amministrazione, permanendo la responsabilità dell'Impresa a norma degli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Art. 51
MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

In materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al presente appalto le disposizioni dell'art. 118 e dell'art. 131 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, e successive modifiche ed integrazioni, del D.Leg.vo 81/08.

¹³ d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", art. 244 - Giurisdizione.

Ove l'appalto non rientri nell'ambito di applicazione del predetto D.Leg.vo n° 81/08 e s.m.i., restano ferme le disposizioni dell'art. 118 e dell'art. 131 del D.Lgs n. 163/2006, in merito all'obbligo di redazione del piano di sicurezza a carico dell'Appaltatore, oltre alle norme derivanti da tutta la legislazione prevenzionistica generale specifica.

Ai sensi dell'art. 131, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'Imprenditore si impegna a redigere e consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 gg. dall'aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questo sia prescritto a norma del D.Leg.vo n° 81/08 e s.m.i., nonché il "piano operativo di sicurezza" quale piano complementare di dettaglio del predetto piano di sicurezza progettuale.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il piano generale di sicurezza quando prescritto ai sensi del D.Leg.vo n° 81/08 e s.m.i., formeranno parte integrante del contratto di appalto. Altresì, il piano operativo di sicurezza e le eventuali proposte integrative di cui al comma precedente, qualora, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenuti esaustivi e debitamente giustificati e documentati, formeranno anch'essi parte integrante del contratto di appalto.

All'uopo, si precisa che le proposte integrative avanzate dall'Impresa ed accettate dall'Amministrazione, non comporteranno alcun adeguamento dei prezzi pattuiti nel contratto, né del costo delle misure di sicurezza e né spetterà all'Appaltatore qualsiasi compenso di sorta.

Se però l'adeguamento e l'integrazione del piano di sicurezza sia dovuto a gravi carenze e deficienze dello stesso, sia sotto il profilo tecnico che economico, si applicheranno i disposti dell'art. 132, comma 1°, lettera "e", e commi 2°-4° -5° del D.Lgs n. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni.

Per i lavori non soggetti alla disciplina del D.Leg.vo n° 81/08 e s.m.i., l'Appaltatore si impegna ugualmente, ai sensi dell'art. 131, comma 2°, lettera "b" del D.Lgs n. 163/2006, a redigere e consegnare, nei medesimi termini di cui al precedente 5° comma, il "piano di sicurezza sostitutivo", oltre il "piano operativo di sicurezza" di cui all'art. 131, comma 2°, lettera "c" dello stesso D.Lgs n. 163/2006.

I predetti piani di sicurezza devono essere messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, dopo l'aggiudicazione dei lavori e nel termine che sarà assegnato dall'Amministrazione; essi formeranno parte integrante del contratto d'appalto. I piani saranno aggiornati di volta in volta a cura dell'Appaltatore, in ordine alla realtà del cantiere. L'Appaltatore dovrà curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Impresa.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Comunque dovrà essere osservato il disposto dell'art. 131 del D.Lgs n. 163 del 12/04//2006 e successive modifiche e integrazioni e precisamente:

- i piani di sicurezza in questione dovranno essere redatti in conformità del Regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili;
- il "piano di sicurezza e di coordinamento" ed il "piano generale di sicurezza" istituiti col D.Leg.vo n° 81/08 e s.m.i., nonché le integrazioni ed i piani di cui all'art. 131, comma 2°, del D.Lgs n.

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, formano parte integrante del contratto di appalto e, in mancanza, il contratto medesimo è nullo.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il costo delle misure di sicurezza preventivate nel piano di sicurezza di progetto si intende fisso ed invariabile e non è soggetto al ribasso d'asta; esso sarà liquidato, in misura percentuale all'avanzamento dei lavori, unitamente alle rate di acconto dei lavori;

- il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza;

- le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni ed integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Qualora le proposte modificative e/o integrative avanzate dall'Impresa siano accettate dall'Amministrazione, esse non comporteranno alcun adeguamento dei prezzi pattuiti nel contratto, né del costo delle misure di sicurezza e né spetterà all'Appaltatore qualsiasi compenso di sorta. Se però l'adeguamento e l'integrazione del piano di sicurezza sia dovuto a gravi carenze e deficienze dello stesso, sia sotto il profilo tecnico che economico, si applicheranno i disposti dell'art. 132, comma 1°, lettera "e", e commi 2°-4° -5° del D.Lgs n. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto, nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs 81/08, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento.

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Appaltatore stesso.

E' altresì previsto che prima della dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del

lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è il **Comune di Lenola**, ovvero in forza delle competenze attribuitegli, il sig.;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, è il sig.;
- che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs 81/08 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il sig.;
- di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto anche dei relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006.

L'Appaltatore è altresì obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni, ad inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza sostitutivo" e nel "piano operativo di sicurezza":

- i dati relativi all'impresa esecutrice
- Anagrafica dell'impresa esecutrice
- Rappresentante legale (datore di lavoro)
- Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro
- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa
- Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria)
- Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza).

i dati relativi al singolo cantiere

- Ubicazione del cantiere
- Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa
- Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere
- Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera)
- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore
- Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC)
- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni
- Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere
- Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente

- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere
- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere
- Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza
- Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere
- Organizzazione e viabilità del cantiere
- Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa
- Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo
- Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo
- Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti
- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97
- Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza
- Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

Art. 52 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, a norma dell'art. 109 del Regolamento DPR 554/99.

Se la stipula del contratto non avviene entro il termine anzidetto, l'Appaltatore può chiedere, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, di recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'Appaltatore non spetta alcun indennizzo.

Qualora l'istanza di recesso sia accolta, all'Appaltatore spetta solo il rimborso delle spese contrattuali di cui agli artt. 112 del Regolamento e 8 del Capitolato Generale d'Appalto, restando escluso qualsiasi indennizzo o compenso ulteriore. Nel caso in cui si sia già proceduto con la consegna in via d'urgenza, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori, compreso quelle relative alle opere provvisoriale.

Se l'Appaltatore non stipuli il contratto nel termine di cui al primo capoverso, la stazione appaltante provvederà all'incameramento della cauzione provvisoria. Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi di opere pubbliche è necessaria la certificazione antimafia prefettizia, nei riguardi dell'assuntore dei lavori e del direttore tecnico dell'impresa, nel rispetto del Regolamento delle "cautele antimafia" approvato con D.P.R. 03.06.1998 n° 252 e secondo le istruzioni applicative di cui alle circolari del Min. Int. n° 559/LEG/240.514.3 del 14.12.94 e del 08.01.96 e n° 559/LEG/240.517.8 del 18.12.98. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per l'affidamento dei lavori (art. 10-sexies legge n° 575/1965, come modificato dall'art. 7 legge n° 55/90).

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie di cui ai richiamati artt. 112 del Regolamento e 8 del Capitolato Generale.

Il contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità (art. 118, comma 1°, D.Lgs n. 163/2006).

TITOLO IV - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 53

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri ed obblighi del presente Contratto, con particolare riferimento a quelli specifici di ciascuna categoria di lavoro ed a quelli previsti dal Regolamento D.P.R. n. 207/2010, qualunque sia la caratteristica e l'oggetto dell'appalto, sono a carico esclusivo dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, che si intendono compresi nei prezzi di contratto e ciò qualunque sia l'ammontare dei lavori risultante dalla contabilità finale, anche se detti oneri ed obblighi non siano esplicitamente enunciati o richiamati nei vari articoli del presente Contratto:

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarne il nominativo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- predisporre e trasmettere al Committente o al responsabile dei Lavori tutta la documentazione interente la propria idoneità tecnico professionale richiesta e di cui all'art. 90 del d.lgs. 81/08;
- redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all'art. 89 comma 1 lettera f-ter del d.lgs. 81/08¹⁴, da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori¹⁵;
- redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (qualora previsto ai sensi del d.lgs. 81/08)¹⁶;

¹⁴ I contenuti del Piano operativo di sicurezza sono indicati all'ALLEGATO XV del d. lgs. 81/08;

¹⁵ d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", art. 131 - Piani di sicurezza.

¹⁶ Idem.

- nel caso di appalto pubblico, redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (qualora non previsto)¹⁷;
- nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;
- il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta e residui, compresi gli oneri della discarica;
- l'innaffiamento delle demolizioni per impedire efficientemente il sollevarsi della polvere;
- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
- predisporre le occorrenti opere provvisorie, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nei Piani di Sicurezza;
- l'esecuzione, a sua cura e spese, prima dell'inizio dei lavori, di un piano quotato della situazione esistente, da confrontare con quello allegato al contratto, al fine di verificarne la corrispondenza; l'eventuale inottemperanza alla presente disposizione verrà interpretata quale incondizionata accettazione di tutte le indicazioni contenute nel piano quotato allegato al contratto, per cui l'impresa non potrà più proporre alcuna riserva o addurre alcuna contestazione che faccia riferimento alle indicazioni di cui innanzi;
- le spese per la riproduzione in copia del contratto ed allegati documenti e disegni che sono consegnati all'Appaltatore, da tenere in cantiere a disposizione del Direttore dei Lavori;
- predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;
- le spese postali, di spedizione, di notifica, di bollo, di copia in genere inerenti gli atti per la gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo;
- le indennità per apertura di cave per estrazioni, per passaggio e deposito su suoli pubblici e privati, per occupazioni temporanee di suoli pubblici, per trasporti, per carichi e scarichi in ascesa e discesa;
- provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
- le difese degli scavi mediante assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori, cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi e fanali di segnalazione notturna e comunque per tutti gli altri mezzi ed opere necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, attuando una completa protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere si intendono le aree e località occupate dagli scavi, cumuli di terra, depositi di materiali, baracche, magazzini ed ogni pertinenza in genere dei lavori.
- l'assicurazione contro gli incendi, nonché ogni altro rischio, delle opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere

¹⁷ I contenuti del Piano sostitutivo di sicurezza sono indicati all'ALLEGATO XV d' Igs' 81/08

eseguite da altre ditte (polizza C.A.R.). L'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante. L'assicurazione dovrà contenere anche gli oneri inerenti i rischi connessi, collegati o comunque derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso i lavoratori (R.C.O.). Agli effetti delle garanzie da prestarsi con la polizza R.C.T. devono essere considerati "terzi assicurati" tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori ed alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore. A titolo esemplificativo, devono essere considerati terzi assicurati:

- gli amministratori, i dirigenti, i funzionari, i tecnici e qualsiasi incaricato dell'Amministrazione appaltante;
- tutto il personale dipendente dell'Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30.6.1965 n° 1124, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
- nel caso che affidatario dei lavori oggetto del presente Contratto sia un raggruppamento di imprese, saranno considerati terzi tutti i titolari ed i dipendenti delle imprese associate;
- i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le ditte e/o imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione dei lavori ed attività di cantiere.

La polizza R.C.T. dovrà essere stipulata per il massimale di €. 3.000.000 (euro cinquemilioni), unico per danni a persone e cose, da considerarsi anche limite massimo per persone nel caso di pluralità di soggetti che abbiano subito lesioni corporali.

La polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà essere contratta con massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore.

Nel caso che l'Appaltatore sia un raggruppamento di imprese, le coperture assicurative C.A.R., R.C.T. ed R.C.O. dovranno essere prestate con unica polizza valida ed efficace per tutte le imprese associate. Le proposte relative a tutte le polizze di cui al presente punto dovranno essere presentate all'Amministrazione per l'approvazione prima della stipula del contratto d'appalto. L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere modifiche e/o integrazioni alle polizze presentate che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà opportune. Le polizze approvate dovranno necessariamente essere perfezionate entro la data stabilita per la consegna dei lavori. Nel caso che debba procedersi alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 337, comma 2°, della legge 20.03.1865 n° 2248 All. F, la presentazione delle polizze, la correlativa approvazione dell'Amministrazione ed il perfezionamento delle stesse dovranno comunque intervenire prima della data stabilita per tale consegna;

- Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alla norme di prevenzione agli infortuni con particolare riguardo a quelle contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1956 n° 164 e sue modifiche o integrazioni, le quali saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilità l'Amministrazione appaltante ed il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle disposizioni del T.U. 15 giugno 1959 n° 393 e del relativo Regolamento di esecuzione 30 giugno 1959 n° 420, del D.Leg.vo 14.08.1996 n° 493, nonché delle norme a loro modifica o integrazioni vigenti all'epoca di esecuzione dei lavori;
- segnalare periodicamente all'Amministrazione, e non più tardi del terzo giorno di ciascun mese, il numero degli operai impiegati nel lavoro durante il mese corrente. Per ogni giorno di ritardo nell'invio di dette notizie verrà applicata una multa pari al 10% dell'importo della penalità giornaliera prevista per il ritardo nell'ultimazione dei lavori di cui all'art. 46 del presente Contratto, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in

conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale per l'irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;

- i pagamenti di indennità di qualunque genere per danni arrecati a terzi, sollevando la Stazione appaltante ed il suo personale di direzione e assistenza da qualsiasi responsabilità civile e penale;
- l'assistenza alle attività di collaudazione;
- sgombrare completamente il cantiere dai materiali, attrezzature, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà entro 15 (quindici) giorni dal certificato di ultimazione o, in caso di rescissione contrattuale, dallo stato di consistenza se non diversamente disposto dall'Amministrazione, consegnando l'opera realizzata completamente libera, pulita e perfettamente efficiente per la sua destinazione in conformità al progetto appaltato. In caso di inadempienza, l'Amministrazione procederà d'ufficio, previa diffida e messa in mora dell'Appaltatore, provvedendo allo sgombero coatto in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Amministrazione stessa od avvalendosi di altra impresa, il tutto con spese a carico dell'Appaltatore inadempiente e salvo ogni altro diritto di risarcimento per eventuali danni indotti;
- l'obbligo di prestare assistenza all'Amministrazione per tutto quanto attiene alle sistemazioni e spostamenti di canalizzazioni sotterranee di qualsiasi tipo, nonché per gli allacciamenti degli impianti alle reti tecnologiche cittadine e tutto quanto occorra e rientri nella competenza di enti locali, di enti pubblici e privati e di amministrazioni e organi statali per l'esecuzione e l'agibilità di tutte le opere comprese nell'appalto;
- l'osservanza e l'attuazione di tutte le prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'ISPESL e dell'ASL;
- l'espletamento delle pratiche ed il pagamento di tasse, imposte, contributi, diritti, I.V.A., spettanti a pubblici uffici ed organi competenti per le approvazioni dei progetti e relativi nulla osta e, comunque, quanto altro necessario per avere la piena disponibilità, l'agibilità e l'abitabilità delle opere ed impianti oggetto dell'appalto;
- provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;
- provvedere all'installazione, all'ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all'Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;
- munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere a tale obbligo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori¹⁸;
- provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;

¹⁸ L. 4 agosto 2006, n. 248 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", art. 36 bis - Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- provvedere all'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);
- provvedere al versamento delle garanzie fidejussorie di cui all'art. 31 del presente Capitolato;
- provvedere all'assicurazione con un massimale di
(.....) che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione¹⁹;
- provvedere all'assicurazione con un massimale di
(.....) di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione²⁰;
- provvedere all'assicurazione con un massimale di
(.....) di copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera e dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione²¹ per un periodo di
- provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- Pagare le retribuzioni dovute al personale dipendente secondo le previsioni del relativo contratto collettivo o individuale. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, la Stazione appaltante ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 145/2000, previo invito scritto a provvedere, potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto e, ove il credito dell'Appaltatore risultasse insufficiente, mediante escussione della garanzia ai sensi della legge 163/06 successive modifiche ed integrazioni;
- l'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e

¹⁹ d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", art. 129 - Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici.

²⁰ Idem

²¹ Idem

morale dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50%.

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla Società eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta;

- provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali e alla perfetta regola d'arte;
- in particolare e fatte salve diverse disposizioni impartite dalla Stazione appaltante o dalla Direzione dei Lavori, l'Appaltatore si obbliga a procedere con oneri a suo esclusivo carico - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sia entro i terreni messi a disposizione dalla Società per la costruzione delle opere, sia entro i terreni prescelti dall'Appaltatore per la costruzione delle opere provvisorie, per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione.

L'Appaltatore inoltre è tenuto ad osservare tutte le disposizioni che direttamente o tramite la Stazione Appaltante verranno impartite dalle Autorità Militari e Civili in ordine alla entità ed alle modalità della bonifica, senza che possa al riguardo pretendere compensi o rimborsi di sorta riconoscendo che tale onere rientra tra quelli compresi nei prezzi di appalto.

- In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi la Stazione Appaltante;
- richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omissivo, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo degli atti di contabilità dei lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto nonché alle spese sostenute per la pubblicità nei casi previsti dalla Legge 163/06, succ. mod. ed int.; art. 80 del D.P.R. 554/99. Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa dalla Stazione Appaltante apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualsiasi credito comunque spettante all'Appaltatore e, ove il credito risultasse insufficiente, mediante escussione della garanzia di cui alla legge 163/06, succ. mod. ed int. ;
- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
- la presentazione settimanale alla Direzione dei Lavori, di tutte le notizie relative all'impiego di mano d'opera e mezzi;
- qualora, nel corso dei lavori, siano scoperte cose d'interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc., o soggette comunque alle norme della Legge l. giugno. 1939, n. 1089, l'Appaltatore deve farne immediata denuncia alla Stazione Appaltante, la quale soltanto ha la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, con i connessi diritti ed obblighi, ed, inoltre, deve provvedere non solo alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel

luogo in cui sono state rinvenute, in attesa degli accertamenti della competente Autorità, ma anche al prelevamento e trasporto con le necessarie cautele oltre che alla conservazione e custodia in adatti locali di tutte le suddette cose, dopo che la Sovrintendenza competente avrà autorizzato il trasporto delle cose medesime. La Stazione Appaltante sarà tenuta al rimborso delle spese verso l'Appaltatore;

- la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione dei Lavori;
- tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni o conservazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori;
- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, alla redazione della contabilità ed alla stesura degli Stati di Avanzamento, a norma di contratto per quanto attiene alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive previste dal piano di sicurezza e individuate nel computo metrico;
- osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi del D.P.R. 380/01; provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
- provvedere alla fornitura di materiali, mezzi e mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;
- prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
- promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente Capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
- promuovere le attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del personale operante in cantiere, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
- assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
 - il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
 - provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
 - richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
 - tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
 - fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 81 del d.lgs. 81/08;
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
 - mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - corrispondere gli oneri relativi, senza alcun ribasso, in relazione ai lavori affidati in subappalto, qualora vengano affidati anche gli apprestamenti e le opere provvisorie di sicurezza;
 - informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
 - organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
 - affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, degli atti autorizzativi e di tutta la necessaria documentazione di legge;
 - fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale;

- effettuare, qualora richiesto dalla Direzione dei Lavori e comunque al termine dei lavori, misure fonometriche volte a certificare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici valutati in sede di progetto, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e trasmetterne gli esiti al Committente.
- le spese occorrenti per mantenere il transito e la sicurezza lungo le strade percorse dalle condutture che non ricadono in sede propria, e le spese per la costruzione, il mantenimento, la segnalazione di passerelle, sia carrabili che pedonali, attraverso gli scavi aperti con necessari corrimano. Dovranno inoltre essere costruiti opportuni ripari, tenere di notte accesi i fanali regolamentari, mantenerli, se del caso, capaci guardiani;
- le spese per risarcimento di danni di ogni genere alle proprietà private laterali alla strada, quando la condotta ricade in sede stradale o lateralmente alla zona strettamente necessaria per il deposito delle terre provenienti dagli scavi per la tubazione, quando ricade in sede propria. Detta zona normalmente ha la larghezza di m 6 ed è simmetricamente disposta rispetto all'asse della condotta, in ogni caso essa sarà precisamente indicata all'atto della consegna dei lavori;
- le spese per abbattimento di alberi ed estirpazione di radici nella detta zona;
- le spese per prelevamento, preparazione ed invio dei campioni dei materiali da costruzione forniti dall'Impresa all'Istituto di prova prescelto dall'Amministrazione e per pagamento delle relative tasse e ciò sia durante il corso dei lavori, sia durante le operazioni di collaudo;
- le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania delle medesime;
- la fornitura dal giorno della consegna dei lavori fino al collaudo compiuto, di strumenti topografici, personale, mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere; la fornitura di strumenti topografici consisterà almeno in un teodolite, un livello a canocchiale, due stadie e un buon numero di paline e canne metriche. È prescritta l'assoluta precisione degli strumenti e la loro idoneità all'uso in ogni tempo;
- la fornitura dell'acqua per le prove idrauliche delle singole tratte di tubazione e per le prove di tenuta delle vasche dei serbatoi. L'acqua necessaria per dette prove dovrà avere requisiti di cui all'art. 46;
- le spese per l'acquisto delle bocche di prova occorrenti per le prove idrauliche di pressione delle singole tratte di tubazione. Tali bocche dovranno essere del tipo e delle dimensioni stabilite dalla Direzione dei Lavori e rimarranno in proprietà dell'Amministrazione;
- il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite;
- le spese sia a fondo perduto, sia a titolo di garanzia per la regolare esecuzione dei lavori, richieste dagli Enti delle Strade e delle Ferrovie, onde ottenere l'autorizzazione per il loro attraversamento o per la loro manomissione in genere. L'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore di anticipare le somme richieste dai suddetti Enti, a titolo di canone, o a titolo di deposito di garanzia per il pagamento del canone stesso. Il rimborso all'Appaltatore delle somme per tali motivi anticipate avverrà, al più tardi, insieme al pagamento della rata di saldo dei lavori comprese le spese di magazzino e guardiania;

- la manutenzione di tutte le opere eseguite in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo provvisorio e definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero nelle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore considerati nell'art. 30 del presente Capitolato e sempre che l'Impresa ne faccia denuncia nei termini prescritti dall'art. 20 del Capitolato Generale. Quando l'Impresa non adempia a tutti questi obblighi, l'Ufficio dirigente sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto e restato senza effetto entro un congruo termine dalla notifica, di assumere direttamente gli operai, i mezzi d'opera e le forniture occorrenti, qualunque sia all'uopo la spesa necessaria disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Impresa con speciali ordinativi nel termine di dieci giorni. In caso di rifiuto o di ritardo in tali pagamenti da parte dell'Impresa, essi saranno fatti d'ufficio secondo il Capitolato Generale e l'Amministrazione si rimborserà della spesa così sostenuta sul prossimo acconto applicando anche una multa pari al decimo della somma pagata per conto dell'Impresa;
- l'Impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto le condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria. L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi dopo la scadenza e fino a loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
- L'Impresa è responsabile, in rapporto all'Amministrazione appaltante, dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante; l'Impresa si impegna di installare, a sua cura e spese, nella sede dei lavori e precisamente nelle località che saranno indicate dal Direttore dei Lavori stessi, tabelle di tipo prestabilito dalla Direzione dei Lavori.

L'Impresa si impegna di provvedere subito al ritiro ed al pagamento delle anzidette tabelle (eventuali spese di sosta saranno a suo carico) alla loro installazione, nelle località indicate dal Direttore dei Lavori, mediante appositi, robusti sostegni o in altra maniera ritenuta più opportuna per assicurare la migliore visibilità.

L'Impresa si obbliga, inoltre, di mantenere sempre in ottimo stato le tabelle predette ed all'uopo eseguirà tutte le riparazioni ed i ritocchi che si renderanno necessari;
- l'Impresa ha l'obbligo di approntare i profili di dettaglio per il montaggio delle tubazioni e l'impostazione delle canalizzazioni in scala uno a duecento per le lunghezze e per le altezze, in conformità dei modelli che fornirà la Direzione dei Lavori e a tale scopo deve mettere a disposizione della Direzione stessa geometri specializzati ed assistenti in numero adeguato all'entità dei lavori. I profili di montaggio dovranno essere presentati alla Direzione per l'approvazione; soltanto dopo tale approvazione l'Impresa potrà procedere alla esecuzione degli scavi per la posa delle tubazioni ed al montaggio di esse.
- La Direzione quando lo ritenga opportuno nell'interesse del lavoro e a proprio criterio insindacabile in qualsiasi fase del lavoro stesso ha facoltà di provvedere in proprio alla redazione dei predetti profili, senza che ciò possa dar motivo all'Impresa di proteste o richieste di compensi per eventuali perdite di tempo o altro;

- l'Impresa, ove faccia ricorso ad altre Ditte per la fornitura (ed eventualmente per la messa in opera) di materiali di ogni genere è tenuta a prescegliere Ditte che si impegnino formalmente ad osservare, per i lavori di cui al precedente contratto, nei confronti delle proprie maestranze, i contratti collettivi di lavoro. L'Impresa è tenuta inoltre a segnalare alla Direzione dei Lavori i nominativi di tali Ditte. Quanto sopra si applica anche nei casi di cottimi di mano d'opera.
- Per l'acquisto e posa in opera di apparecchi di pulizia automatica, distributori idraulici, ecc. resta convenuto che l'Impresa utilizzerà a totale suo carico e spese il personale necessario fornito dalla Ditta costruttrice, secondo le norme dell'art. 23 del presente Capitolato, intendendosi ogni onere compensato dai singoli prezzi unitari. Le apparecchiature ordinarie potranno essere ordinate soltanto dopo presentazione dei campioni alla Direzione dei Lavori e suo benessere.

Ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

L'Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l'economia della costruzione e di subordinare l'obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verificano assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l'Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

Per le opere escluse dall'Appalto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire:

- lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l'accatastamento, l'immagazzinamento e la custodia nell'ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai fornitori da lui prescelti;
- il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;
- in generale la fornitura di materiali e di mano d'opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.

Per tutte le suddette prestazioni l'Appaltatore verrà compensato in economia secondo quanto stabilito nell'"Elenco dei prezzi unitari" allegato al contratto.

Art. 54

PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 55

RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile dei danni che potessero verificarsi, sia verso l'Amministrazione appaltante che verso terzi, a causa del mancato adempimento di quanto prescritto dalle leggi, dal Regolamento e dal Capitolato Generale di Appalto nonché dal presente Contratto e dagli ordini impartiti per iscritto dalla Direzione dei lavori

E' inoltre responsabile dei danni (nel senso più ampio e comprensivo del termine e senza alcuna limitazione né distinzione) che, anche se involontari, a causa dei lavori, potessero derivare alle opere, alle persone o alle cose, e comprese quindi le proprietà rustiche ed urbane comunque circostanti o comunque annesse o connesse, anche se di terzi. In particolare, l'Appaltatore sarà tenuto a rifondere alla Stazione appaltante, oltre le penali previste nel presente Contratto e dalle leggi vigenti, tutti i danni che dovessero derivare in conseguenza della mancata consegna nei termini stabiliti, e ancor più in particolare quelli che dovessero derivare per la perdita dei benefici fiscali, qualora, a causa del ritardo, la costruzione non fosse ultimata nei termini previsti dalla legge per il godimento dei benefici e delle agevolazioni fiscali.

Dal momento della consegna del cantiere e fino al collaudo definitivo, l'Appaltatore rimane unico responsabile anche per le conseguenze che potessero derivare a terzi in ordine all'art. 2053 del Cod. Civ.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 1° e 2°, e del D.P.C.M. 11.05.1991 n° 187:

a) le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatrici di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'Amministrazione committente o concedente, prima della stipula del

contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano è comunque diritto;

b) qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al precedente punto a, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera;

c) le società di cui al precedente punto a dovranno comunicare all'Amministrazione le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dei precedenti punti a e b.

In presenza di subappalti, di noli a caldo o di contratti simili l'Appaltatore dovrà altresì adempiere alle prescrizioni particolari già previste all'articolo relativo del presente Contratto.

Art. 56

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori.

Questi, che dovrà essere unico anche in caso di associazione temporanea o consorzi di imprese, sarà responsabile, civilmente e penalmente, della disciplina del cantiere, della condotta e corretta esecuzione delle opere e di ogni altra attività connessa alle prestazioni oggetto dell'appalto, con particolare riferimento alla statica delle opere, alla sicurezza degli impianti ed ai provvedimenti da adottarsi per l'incolumità degli operai e del personale addetto alla sorveglianza e direzione dei lavori, e ciò sia nei riguardi della Stazione appaltante che dei terzi, ex art. 18 della legge 19.03.1990 n°55.

pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei Piani della Sicurezza, le norme di coordinamento del presente Capitolato e contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e deve essere depositato presso l'Amministrazione, la quale giudica sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente sua accettabilità.

L'Appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione dei lavori, deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

L'Amministrazione ha diritto di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, previa comunicazione all'Appaltatore e senza che per ciò debba accordare indennità di sorta all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 57 **DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 163/06 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

È vietato all'Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente, salvo che per i casi previsti all'art. 116 del d.lgs. 163/06.

Tutte le prestazioni e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, fino alla misura massima del 30%, purché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l'Appaltatore dovrà predisporre volta per volta l'elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L'Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, delle opere e prestazioni subappaltate.

Il Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

Le imprese aggiudicatrici, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali quali:

- il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti anti-intrusione;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
- i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
- le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
- la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;

- i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
- la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
- l'armamento ferroviario;
- gli impianti per la trazione elettrica;
- gli impianti di trattamento rifiuti;
- gli impianti di potabilizzazione.

Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, della Legge sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei lavori:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;
- d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- e) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, fino alla legge 356/92.

Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

- 1) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- 2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- 3) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
- 4) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;
- 5) l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. L'Appaltatore resta in ogni caso

l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultime da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell'art. 118, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio-assenso".

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese in subappalto.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori:

- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
- copia del Piano Operativo di Sicurezza;
- copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'Appaltatore e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'esecuzione dei lavori affidati in subappalto o in cottimo non può formare oggetto di ulteriore subappalto o cottimo salvo che, ai sensi dell'art. 170 del DPR 207/10, per la posa in opera di strutture, impianti e opere speciali così come individuate dall'art. 72, comma 4, lettera c), d) ed l) del DPR 554/99. Anche il subappalto di tali attività dovrà essere previamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.

I subappalti saranno soggetti alle disposizioni della legge 163/06. Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa istruttoria da parte della Stazione Appaltante - fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione dei lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi-, purché:

1. l'Appaltatore abbia indicato in sede di gara o all'atto dell'affidamento delle eventuali varianti i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo ivi comprese le attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare;
2. l'Appaltatore depositi presso la stazione Appaltante, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni i relativi contratti di subappalto.

Fatto salvo quanto diversamente disposto nel contratto, le opere ricadenti nella categoria prevalente non potranno essere subappaltate in misura superiore al 30% dell'importo delle categorie medesime.

Sono, inoltre, subappaltabili tutte le altre categorie che non rientrano nella declaratoria e nei valori di cui agli artt. 72, comma 4 del DPR 554/99 e della legge 163/06.

E' comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di quest'ultime, considerate singolarmente, superi il 15% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dell'avvenuta conclusione del subappalto dovrà essere data tempestiva notizia alla stazione Appaltante con l'indicazione del relativo importo finale ed allegando copia di tutte le fatture quietanzate, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale dell'impresa subappaltatrice.

Non sono considerati subappalti:

- i noleggi di macchine e mezzi d'opera funzionanti con personale dell'Appaltatore;
- il trasporto che non preveda l'impiego del conducente in attività di carico e scarico mediante uso di sollevatori o macchinari simili dell'Appaltatore, mentre è consentito l'uso da parte del conducente di sollevatori ed apparecchiature di carico e scarico in dotazione al mezzo di trasporto;
- le forniture senza posa in opera di materiali, semilavorati, manufatti, macchinari, componenti di impianti. Eventuali intermediazioni per l'acquisto di materiali, semilavorati e macchinari dovranno essere esercitate da soggetti regolarmente abilitati ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti;
- le forniture con posa in opera ed i noli a caldo che non abbiano i requisiti di cui al 10° comma del presente articolo.

Sono considerati subappalti:

- salvo eventuali diverse indicazioni, devono intendersi per subappalti o cottimi di diritto o di fatto l'esecuzione di opere o parti di opere ordinarie o specialistiche, a qualunque scopo destinate, e qualsiasi attività ovunque espletata che richieda l'impiego di mano d'opera, ivi compreso trasporti e noleggi di macchine a caldo, i noli a caldo in genere e le forniture con posa in opera del materiale fornito, purché rientrino nei canoni prescritti al 9° comma del presente articolo;
- l'installazione in opera degli impianti a servizio del fabbricato, di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990 n° 46, per i quali l'Appaltatore è tenuto ad affidare i lavori esclusivamente ad imprese abilitate di cui all'art. 2 della stessa legge, a meno che egli stesso non sia abilitato (art. 10 legge n° 46/90).

Tra i subappalti rientra anche l'affidamento, da parte dell'Appaltatore, a studi professionali specializzati delle prestazioni e delle attività occorrenti per le occupazioni temporanee, le espropriazioni e le servitù e per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta, ecc.

E' fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo (art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n° 1369).

Qualora l'Impresa conceda di fatto in subappalto o a cottimo tutto o parte delle opere di cui al presente atto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione appaltante il presente contratto potrà essere immediatamente risolto in danno dell'Impresa stessa che incorrerà inoltre nelle sanzioni previste all'art. 21 della legge 13.09.1982, n° 646 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 58

MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori o di guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere new-jersey nonché con i segnali prescritti, etc..

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Appaltatore ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori. Nei casi d'urgenza, però, l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per non concessa chiusura di una strada, o tratto di strada, al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. Saranno a totale carico dell'Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, che in dipendenza della esecuzione dei lavori, venissero imposti o richiesti da Province, Comuni ed altri Enti per le strade di loro pertinenza.

Così saranno a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero venire richiesti da detti Enti per allargamenti di curve o di strettoie, sempreché tali provvedimenti si rendessero necessari, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori o della Autorità competente, per assicurare la regolarità e sicurezza del transito e la pubblica incolumità.

Nello stesso modo l'Appaltatore è tenuto a soggiacere agli oneri che potrà incontrare nella esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti. L'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dai lavori oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Società dovesse sopportare, a tale titolo, per colpa dell'Appaltatore stesso.

Art. 59 NORME DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro²².

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere provvisorie da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisorie.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

²² d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l'esecuzione.

L'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi, come riportato nell'articolo corrispondente del Capitolato Speciale d'Appalto - Disposizioni amministrative.

Art. 60

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi, chiaramente se consentito dagli accordi sindacali, previa comunicazione alla Direzione Lavori; In ogni caso all'Appaltatore non spetta alcun compenso aggiuntivo oltre i prezzi contrattuali.

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti ed, in mancanza, sarà quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

All'infuori di questo orario, e così pure nei giorni riconosciuti dallo Stato, l'Appaltatore non potrà fare eseguire alcun lavoro che richieda la sorveglianza degli agenti dell'Amministrazione; salvo disposizioni in contrario dell'Ufficio Dirigente date per iscritto.

Se, per speciali circostanze di urgenza, l'Ufficio Dirigente ordinasse la continuazione dei lavori oltre l'orario consueto o durante la notte, l'Assuntore sarà in obbligo di approntare la squadra di operai di ricambio e tutte le provviste e materiali di servizio occorrenti, nonché i lumi ed i fuochi necessari, uniformandosi pienamente agli ordini ed alle istruzioni del Direttore dei lavori.

Per tutti i maggiori oneri derivanti per i lavori eseguiti fuori l'orario consueto, sarà corrisposto il maggior compenso stabilito dai contratti di lavoro per ciascuno degli operai impiegati.

Art. 61

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed all'art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 62

DIFETTI DI COSTRUZIONE

Oltre quanto stabilito dall'art. 18 del Capitolato Generale, la Direzione lavori potrà ordinare all'Appaltatore di demolire o di rifare, a totale sua cura, spese e rischio, quelle opere che essa avrà accertato essere state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti per qualità, misura o peso, ovvero con una minore lavorazione, oppure potrà, a sua discrezione, ridurre i prezzi convenuti in proporzione delle diminuite dimensioni e/o qualità e della diversa lavorazione, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

Se l'Appaltatore non ottempererà all'ordine ricevuto, l'Amministrazione appaltante potrà procedere direttamente alla demolizione ed al rifacimento dei lavori riscontrati difettosi con spese a carico dell'Appaltatore inadempiente.

Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, ne riferirà al Responsabile del procedimento, il quale, se lo riterrà necessario, potrà ordinare le necessarie verificazioni. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verificazioni occorse,

anticipate dall'Appaltatore, resteranno a suo carico; in caso contrario l'Appaltatore avrà diritto al rimborso di tali spese.

Qualora, successivamente, venga riconosciuto che i lavori non fossero difettosi, l'Appaltatore avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per i lavori di demolizione e rifacimento, se da lui eseguiti, escluso qualsiasi altro indennizzo e compenso.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione di far valere in ogni forma, tempo e luogo le garanzie di legge per "difformità e vizi dell'opera" di cui all'art. 1667 del Codice Civile e per "rovina e gravi difetti dell'opera" di cui all'art. 1669 del Codice Civile circa i lavori eseguiti dall'Impresa appaltatrice.

Il pagamento delle rate di acconto in corso d'opera, nonché della rata di saldo a collaudo approvato, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Cod.Civ. e dell'art. 141, comma 9°, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

Circa l'esercizio delle garanzie di legge si dispone quanto segue:

a) l'art.1667 del Cod.Civ. "Difformità e vizi dell'opera" trova applicazione in presenza di difetti di modesta entità nella realizzazione dell'opera; per difetti di modesta entità si intendono essenzialmente difetti di rifinitura, ma anche strutturali se di lieve consistenza, che non pregiudichino né la staticità dell'opera né la sua funzionalità (per esempio: distacco di pittura, di parti di intonaco, di zone limitate di pavimento, ecc.). La Stazione appaltante deve, a pena di decadenza, denunciare all'Appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'Appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'Appaltatore si prescrive qualora le difformità o i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, non vengano denunciati prima che il certificato di collaudo abbia assunto carattere definitivo a norma dell'art. 141, comma 3°, del D.Lgs n° 163/2006. Ai sensi dell'art. 1668 del Cod.Civ., l'Amministrazione potrà chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'Appaltatore, oppure che il prezzo dell'opera sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore. A tal uopo, il risarcimento del danno sarà dovuto qualora a causa dei difetti si siano procurati danni consequenziali ad altre opere. Se però le difformità o i vizi dell'opera, accertati durante il corso dei lavori, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con diritto a tutto quanto previsto dall'art. 138 del D.Lgs n. 163/2006.

b) L'art. 1669 del Cod.Civ. "Rovina e difetti di cose immobili" trova applicazione in presenza di gravi difetti nella realizzazione dell'opera tali da costituire evidente pericolo di rovina o pregiudizio della sua funzionalità. Per gravi difetti si intendono essenzialmente difetti strutturali che pregiudichino la staticità dell'opera o anche difetti di rifinitura o di impiantistica che compromettano la stabilità dell'edificio o ne limitino sostanzialmente l'uso e la funzionalità, nonché i vizi costruttivi che menomino apprezzabilmente il normale godimento dell'immobile o impediscano che questo fornisca l'utilità cui è destinato; rientrano, quindi, in tale casistica anche quei difetti di varia natura che per consistenza e/o per presenza diffusa nel contesto dell'opera, seppur essi singolarmente di modesta entità, pregiudichino nell'insieme l'utilizzo dell'opera medesima sicché da configurarsi al pari dei "gravi difetti" (per esempio: tramezzature o intonaci lesionati con un quadro fessurativo diffuso tale da costituire pericolo di crolli o distacchi, impianti non funzionanti tali da non rendere abitabili i locali, distacco di estese zone di pavimentazione tale da rendere non praticabili gli ambienti, ecc.). La Stazione appaltante deve, a pena di decadenza, denunciare all'Appaltatore i difetti entro un anno dalla scoperta e, comunque, prima che siano decorsi dieci anni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Il predetto termine di un anno per la denuncia dei difetti decorre non dal momento in cui siano state avvertite le manifestazioni dei difetti medesimi, ma dal momento in cui si sia acquistata la piena conoscenza della loro consistenza e gravità (cioè un

apprezzabile grado di conoscenza, obiettiva e completa e non soltanto presuntiva), nonché della loro derivazione causale dall'attività dell'Impresa. L'azione contro l'Appaltatore si prescrive in un anno dalla predetta denuncia.

Art. 63 LICENZE

L'Appaltatore dovrà tempestivamente richiedere alla Direzione dei Lavori le regolari licenze per l'apertura dei cavi su strade pubbliche o destinate ad uso pubblico, per l'accesso alle gallerie, per l'apertura dei chiusini ed in genere tutti i permessi ed autorizzazioni di Enti o privati, eventualmente necessari per la regolare esecuzione dei lavori.

In particolare, l'Appaltatore è tenuto alla piena osservanza dei vigenti Regolamenti comunali per l'apertura dei cavi stradali e di tutte le norme di carattere generale e particolare annotate sulle licenze da parte delle competenti Autorità, senza che per questo egli possa chiedere alcun compenso per gli eventuali maggiori oneri.

Art. 64 PRESTAZIONI ACCESSORIE

L'Appaltatore dovrà fornire, nella misura richiesta dalla Direzione dei Lavori, personale ad essa gradito e dotato di adeguate attrezzature e mezzi d'opera, per operazioni topografiche, redazioni degli esecutivi di cantiere ed in genere per ogni attività ausiliaria alla direzione, sorveglianza e contabilità dei lavori.

I relativi oneri saranno compensati come prestazioni in economia.

Art. 65 DIFESA AMBIENTALE

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

TITOLO V - FUNZIONI E COMPITI

Art. 66 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE²³

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

²³ Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al presente articolo avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al Responsabile Unico del Procedimento.

Al Committente, fatte salve le attività delegate attraverso la nomina di un Responsabile dei Lavori incaricato ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 81/08, compete, con le conseguenti responsabilità di:

- provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto, prevedendo nello stesso la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro²⁴;
- prende in considerazione il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art 91, comma 1 lettera b del d.lgs. 81/08;
- provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto, nonché alle spese di registrazione del Contratto stesso;
- svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo e sostenere le relative spese per l'ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
- nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;
- nominare il Collaudatore delle opere;
- nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);
- nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nei casi previsti dall'art. 90 del d.lgs. 81/08;
- verificare le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori, dei Collaudatori e dei Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione;
- provvedere a comunicare all'Impresa appaltatrice i nominativi dei Coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere;
- sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- chiedere alle imprese esecutrici il certificato di iscrizione alla CCIAA e il DURC, documento unico di regolarità contributiva. Chiede inoltre alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- chiedere all'Appaltatore di attestare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui intende affidare dei lavori in subappalto, esibendo i documenti di cui all'allegato XVII del d.lgs. 81/08;
- trasmettere all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui sopra; tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto;
- trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare di cui all'art. 99 del d.lgs. 81/08;

²⁴ art. 90 del d.lgs. 81/08

- richiedere a opera ultimata all'Appaltatore la certificazione della corretta posa in opera delle soluzioni tecniche conformi elaborate in sede di progetto al fine del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e le risultanze delle misure fonometriche effettuate dall'Appaltatore stesso.

Il Committente o il Responsabile dei Lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il Committente o il Responsabile dei Lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza. Nello svolgere tali obblighi il Committente deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Responsabile dei lavori, l'Appaltatore e i coordinatori per la sicurezza.

Art. 67

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera (art. 89 del d.lgs. 81/08).

Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 163/06.

Il Responsabile Unico del Procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto²⁵.

Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori venga nominato dal Committente, la designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico. Il responsabile dei lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni competenza in merito alla effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti già indicati, oltre alla verifica della messa in atto delle misure predisposte, con la facoltà di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici.

Il grado di responsabilità che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle sue mansioni connesse all'attuazione delle direttive del Committente è diretto ed equivalente a quello del Committente.

Art. 68

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza al progetto e alle norme contrattuali con funzione, per l'Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall'ufficio della direzione dei lavori ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a:

²⁵ Art. 10 d. lgs. 163/2006 commi 3 e seguenti.

- accertare che, all'atto dell'inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell'Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;
- attestare, all'atto dell'inizio dei lavori, la disponibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto e la realizzabilità del progetto stesso, anche in relazione alle caratteristiche ambientali e a quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei lavori;
- fissare il giorno e il luogo per la consegna dei lavori all'Appaltatore, redigere il verbale di consegna dei lavori e verificarne la rispondenza con l'effettivo stato dei luoghi. Il Direttore dei Lavori verifica altresì la rispondenza tra il progetto esecutivo e l'effettivo stato dei luoghi e, in caso di differenze riscontrate, ne riferisce immediatamente al Committente o al Responsabile dei Lavori²⁶;
- vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l'Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza;
- effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell'accettazione degli stessi;
- trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori;
- dare le necessarie istruzioni nel caso che l'Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- coordinare l'avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l'installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori;
- fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in acciaio;
- ordinare le eventuali sospensioni e riprese dei lavori²⁷;
- redigere tutti i documenti di sua competenza in relazione allo svolgimento dei lavori;
- disporre le eventuali variazioni o addizioni al progetto previa approvazione del Committente, vigilare sulla messa in pristino di varianti arbitrarie apportate dall'Appaltatore e sull'attuazione delle variazioni ordinate dal Committente²⁸;
- redigere in contraddittorio con l'Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati;

²⁶ D.P.R. 554/99 - "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni", artt. 129, 130, 131 (confermato e integrato con nuove disposizioni dal nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, artt. 153,154 e 155)

²⁷ D.P.R. 554/99 - "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni", art. 133 - Sospensione e ripresa dei lavori (confermato dal nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 158).

²⁸ D.P.R. 554/99 - "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni", art. 134 - Variazioni ed addizioni del progetto approvato (confermato e integrato con nuove disposizioni dal nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 161).

- redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione²⁹;
- svolgere l’alto controllo della contabilizzazione delle opere e redigere i documenti contabili di sua competenza³⁰;
- emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti;
- assistere ai collaudi;
- controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del programma di manutenzione, del manuale d’uso e del manuale di manutenzione nonché la regolarità da parte dell’Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti³¹;
- redigere l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, verificandone la conformità rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1 del d.lgs. 192/05³², e provvedere alla presentazione dello stesso presso il Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell’opera derivanti dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera in conformità al progetto.

Art. 69

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE OPERATIVO

Il Direttore Operativo³³, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.

Al Direttore Operativo competono, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:

- verificare che l’Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmare e coordinare le attività dell’Ispettore di cantiere;

²⁹ D.P.R. 554/99 - “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, art. 173 - Conto finale dei lavori (confermato dal nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 200)

³⁰ D.P.R. 554/99 - “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, artt. 155, 157, 160, 160, 163, 165, 168 (confermato e integrato con nuove disposizioni dal nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, artt. 180, 182,185, 188, 190).

³¹ D.P.R. 554/99 - “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, art. 124 - Direttore dei lavori (confermato e integrato con nuove disposizioni dal nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 148).

³² Il presente decreto è stato modificato dal seguente: d.lgs. 29/12/2006 n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. In particolare l’art. 8 comma 1 non subisce modificazioni.

³³ Così come definito dal D.P.R. 554/99 - “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, art. 125 - Direttori operativi (modificato dal nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 149).

- verificare e controllare l'aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei lavori;
- assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;
- assistere ai collaudi;
- esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;
- collaborare alla tenuta dei libri contabili.

Art. 70

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'ISPETTORE DI CANTIERE

L'Ispettore di cantiere³⁴, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all'attività svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto.

All'Ispettore di cantiere competono, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:

- verificare che la fornitura dei materiali sia conforme alle prescrizioni;
- verificare, prima della messa in opera, che materiali, apparecchiature e impianti abbiano superato i collaudi prescritti;
- controllare l'attività dei subappaltatori;
- controllare la regolare esecuzione dei lavori relativamente alla conformità ai progetti ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- garantire l'assistenza alle prove di laboratorio sui materiali;
- garantire l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- predisporre gli atti contabili qualora ne sia stato incaricato dal Direttore dei Lavori.

Art. 71

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE

Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (artt. 91 e 98 d.lgs. 81/08), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto.

³⁴ Così come definito dal D.P.R. 554/99 - "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni", art. 126 - Ispettori di cantiere (confermato e integrato con nuove disposizioni dal nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 150).

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- la redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell' art. 100 d.lgs. 81/08³⁵;
- la predisposizione di un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera³⁶ con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Art. 72

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 90 del d.lgs. 81/08), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del d.lgs. 81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- la verifica dell'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
- l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
- segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
- la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
 - nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui

³⁵ I contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento sono indicati all'ALLEGATO XV del d. lgs. 81/08;

³⁶ I contenuti del fascicolo sono indicati all'ALLEGATO XVI del d. lgs. 81/08;

all'art. 100 d.lgs. 81/08 e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08.

IL TECNICO

(Ing. Rocco Rosato)